

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – *Nullitatis matrimonii* – impedimento d'ordine sacro, impedimento di voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto, difetto di libertà interna – Sentenza di primo grado – 12 gennaio 2021 (n. 1/2021) – Giordano Caberletti, *Ponente**

Matrimonio – Impedimento di ordine sacro – Impedimento di voto perpetuo di castità – Prova della dispensa dall'impedimento
Matrimonio – Incapacità – Mancanza di discrezione di giudizio – Difetto di libertà interna.

L'impedimento di voto sorge con l'emissione valida del voto pubblico e perpetuo di castità in un'istituto religioso (can. 1088 CIC), osservati i requisiti di legge (cann. 656-658 CIC), e si estingue, ipso facto, con la legittima dimissione (can. 701 CIC), fatta a norma di legge (cann. 694-703 CIC).

L'impedimento d'ordine sacro si fonda sulla legge del celibato che vincola i ministri nella Chiesa latina. Richiede la ricezione 1) valida, 2) libera e 3) consapevole del sacramento dell'ordine (can. 277 § 1 CIC). Da questo impedimento può dispensare unicamente il Romano Pontefice (can. 1078, § 2, 1° CIC), che può anche delegare la concessione di una tale dispensa.

La discrezione di giudizio necessaria per costituire il patto coniugale consta di tre elementi: 1) un'adeguata cognizione dell'oggetto essenziale del consenso; 2) un'estimazione critica di questo oggetto; 3) la libera auto-determinazione nella scelta dell'oggetto formale del consenso.

L'estimazione critica richiede un giudizio pratico-pratico per mezzo del quale il nubendo sia in grado di ponderare i diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia in quanto si danno al momento delle nozze che in quanto si proiettano nel futuro, in un modo non soltanto speculativo, ma nella singolarità dell'atto posto.

La libertà interna significa la capacità di scegliere senza che il soggetto che agisce si veda costretto in maniera invincibile da qualche mozione non volontaria o rimasta nel subconscio.

Poiché il nubendo raggiunge la proporzionata discrezione di giudizio per l'esercizio, sia della capacità critica che della sufficiente autonomia, il difetto di libertà

* Vedi alla fine della sentenza il commento di SANTIAGO VIGO, *Sull'esigenza di certezza morale circa la non avvenuta dispensa dall'impedimento*.

interna può pervertire il giudizio pratico, se il soggetto che agisce è stato costretto da certe condizioni.

(Omissis)

1. – Facti species. – Dominus J., et domina Z., die 23 februarii 1985 nuptias canonicas celebraverunt in ecclesia paroeciali, elapso solummodo uno anno consuetudinis praenuptialis.

Dominus J. in Societate Iesu die 15 augusti 1975 vota clandestino emiserat et die 19 novembris 1983 clam presbyter consecratus est in ecclesia loci quem vocant «L.».

Ipsi, qui sunt medici, in nosocomio in quo curationes praebentur oculorum infirmis anno 1984 sibi obviam venerant.

Vir, graves angustias existenciales patiens et consolationem quaerens, cum domina Z. consuetudinem ab initio tantum amicitiae intexit, quae sat celeriter progressa est usque ad intimitates sexuales.

Ineunte mense ianuario anni 1985 dominus J. a domina Z. certior factus est de ipsius graviditate ideoque consilium pro matrimonio ineundo susceptum est.

Die 3 iulii 1985 ad lucem venit filius ante nuptias conceptus, et die 3 martii 1987 altera filia, enata est.

Ob partium indolem omnino dissimilem convictus iugalis ita turbulentus factus est ut anno 1987 vel anno 1988 intimitas coniugalis omnino intermissa est.

Muliere instante, die 1 novembris 1993 prodiit sententia divortium concedens.

Domina Z. die 20 iunii 2003 supplicem libellum porrexit deindeque die 11 augusti 2003 dubium hac sub forma concordatum est: «È dimostrata l'invalidità del matrimonio contratto tra J. e Z. dal titolo dell'impedimento dell'ordine sacro ai sensi del Can 1087 e/o l'invalidità per vincolo dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto ai sensi del Can 1088» (Summ. 20).

Mulier vero, postquam suum vadimonium reddiderat, die 2 decembris 2003 causae renuntiavit (cf. Summ. 32), ne vir, qui acriter sive divortio sive causae matrimonii nullitatis sese opposuerat, excruciatu maneret, quapropter Praeses die 3 decembris 2003 renuntiationem accepit (cf. Summ. 33).

Dominus J. tamen, plurimis annis elapsis, filii tragico obitu conturbatus, petivit ab Exc.mo Decano ut N.A.T. causam tamquam in prima instantia videret.

In sua petitione vir, nunc actor factus, significavit se ad nuptias accessisse libertate interna prorsus carentem. Die 24 ianuarii 2019 Exc.mus Decanus decrevit causam ad Rotam Romanam inde a prima instantia avocandam esse.

Turnus per decretum diei 19 iunii 2019 libellum accepit et dubium sub sua forma concordavit, scilicet: «An constet de matrimonii nullitate, in casu».

Utraque pars denuo audita est; excussi sunt duo testes; quaedam documenta etiam producta sunt.

DE IMPEDIMENTIS VOTI RELIGIOSI ET ORDINIS SACRI

2. – In iure. – Lex Ecclesiae vigens tempore in quo vir actor votum castitatis in Societate Iesu emiserat de impedimento ex voto oriente hoc statuebat: «invalidè matrimonium attentant religiosi qui vota sollemnia professi sint, aut vota simplicia, quibus ex speciali Sedis Apostolicae praescripto vis addita sit nuptias irritandi» (can. 1073 Codicis piani-benedictini), et quoad religiosos Societatis Iesu ex Constitutionibus Gregorii XIII «Quanto fructuosius» (1 februarii 1583) et «Ascendente Domino» (22 maii 1584) votorum, etsi simplicium, vis matrimonium irritandi patefiebat: «Vota simplicia, quibus ex Apostolicae Sedis praescripto vis nuptias irritandi est addita, sola sunt vota simplicia castitatis, quae a sic dictis “scholasticis” in Societate Iesu emittuntur post biennium novitiatus. Vim nuptias irritandi huiusmodi votum retinet, quamdiu vovens e Societate legitime non dimittitur» (Th. M. Vlaming, L. Bender, *Praelectiones Iuris Matrimonii ad normam Codicis Iuris Canonici*, *Bussum in Hollandia*, Brand, 1950⁴, p. 218).

Sub vetere Codice ex voto simplici castitatis perfectae oriebatur impedimentum tantum impediens (cf. can. 1058, § 1 Codicis piani-benedictini), «nisi irritatio speciali Sedis Apostolicae praescripto pro aliquibus statuta fuerit» (can. 1058, § 2 Codicis piani benedictini), cum votum sollemne matrimonium impedimentum dirimens constituisset (cf. can. 1073 Codicis piani-benedictini).

Codex vigens legem quoad impedimentum voti religiosi funditus reformavit, distinctionem inter votum simplex et votum sollemne removendo: «Invalidè matrimonium attentant, qui voto publico perpetuo castitatis in instituto religioso adstricti sunt» (can. 1088), et recte animadvertitur: «Nel nuovo Codice la disciplina su questo impedimento è stata semplificata. I requisiti richiesti perché sorga l’impedimento: che la professione sia valida; che il voto di castità sia pubblico e perpetuo; che tale voto sia emesso in un Istituto religioso. Non sono perciò soggetti all’impedimento i professi religiosi di voti temporanei; i membri di istituti secolari; i membri di società di vita apostolica; gli eremiti, gli anacoreti e le vergini» (P. Pellegrino, *L’impedimento dei vincoli religiosi nel matrimonio canonico*, Giappichelli, Torino 2000, p. 95).

Ratio impedimenti voti castitatis a Divo Thoma magna cum auctoritate exponitur: «votum solemne ex sui natura habet quod dirimat matrimonium contractum: inquantum scilicet per ipsum homo sui corporis amisit potestatem, Deo illud ad perpetuam continentiam tradens [...] et ideo non potest seipsum tradere in potestatem uxoris matrimonium contrahendo» (*Summa Theol., Suppl.*, q. 53, a. 2, in corp.).

Impedimentum quidem habetur si votum valide emissum est, servatis scilicet legis requisitis (cf. cann. 572-573 Codicis piani-benedictini et cann. 656-658 Codicis vigentis).

Dispensatio a voto religioso, si istud iuxta legem antecedentem erat sollemne et si ad mentem legis vigentis est publicum necnon perpetuum atque emissum in instituto religioso iuris pontificii (cf. can. 1078, § 2, 1^o), tantummodo a Summo Pontifice concedebatur ac conceditur, et huiusmodi dispensationis actus modo diviso progreditur: «Romanus Pontifex ab impedimento sollemnis professionis religiosae dispensare valet in *sensu diviso*, ut aiunt, nempe efficere ut religiosus *cesset* esse talis et, sublato statu religioso, licite ac valide matrimonium contrahat. In *sensu composito* ne R. Pontifex quidem dispensare potest, quia haberetur manifesta contradictio. Religiosus enim, *qua talis* et quousque perseverat in statu religionis, adstringitur obligatione servandae castitatis. Hinc sedulo distinguendum inter *sensum compositum* et *divisum*» (F. Cappello, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis*, vol. v, *De matrimonio*, Casale Monferrato, Marietti, 1961⁷, p. 405, n. 453).

Sub veteris Codicis regimine religiosus, etsi dimissus, votis perpetuis astrictus manebat: «Professus qui vota perpetua emisit, a religione dimissus, votis religiosis manet adstrictus, salvis constitutionibus aut Sedis Apostolicae indultis quae aliud ferant» (can. 669, § 1), et ad rem recolitur: «En virtud de las respectivas constituciones, por el hecho de haber sido expulsados quedan libres de sus votos los redentoristas, y los jesuitas que no hubieran emitido las profesión solemne» (S. Alonso Morán, comm. ad can. 669, in: *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, curantibus M. Cabreros de Anta, A. Alonso Lobo, S. Alonso Morán, Madrid, BAC, 1963, p. 949, n. 957; cf. quoque: A. Vermeersch, I Creusen, *Epitome Iuris Canonici*, t. 1, Mechliniae-Romae, Dessain, 1963⁸, p. 663, n. 822, nota 2).

Nova lex prorsus de effectibus dimissionis quoad vota aliud statuit: «Legitima dimissione ipso facto cessant vota necnon iura et obligationes» (can. 701), et dissimilitudo inter Codices hac in re patet: «A differenza della dimissione regolata dal CIC 17 (cfr cann 669-672), che non comportava automaticamente la dispensa dai voti, a meno che le costituzioni o la Sede Apostolica non avessero stabilito diversamente [...] il nuovo Codice stabilisce che con la legittima dimissione ipso facto cessano i voti e gli obblighi derivanti dalla professione» (G. Girotti, comm. ad can. 701, in *Corpus Iuris Canonici – I – Commento al Codice – di Diritto Canonico*, a cura di Mons. P. V. Pinto, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2001², p. 446); «Cessazione dei Voti per il medesimo Diritto. È l'effetto sostanziale e radicalmente principale. Non sono dispensati, come nella secolarizzazione (c. 692), bensì cessano per lo stesso fatto della dimissione e nel momento e atto stesso in cui questa viene decretata. Lo dichiara il diritto, però il diritto unisce questo effetto al fatto stesso, senza altri requisiti. I voti che cessano sono quelli pubblici di ogni

religioso (c. 607, § 2) e i possibili quarti, quinti... voti particolari di alcuni IVCR. Assieme con i voti, il dimesso perde la sua condizione ed il suo stato religioso» (D. J. Andrés, *Il Diritto dei Religiosi. Commento al Codice*, Roma, CpR, 1984², p. 527, n. 988).

Quidem, ut legitima dimissio habeatur, praescripta legis servanda sunt, quae habentur in cann. 694-703 Codicis vigentis.

3. – Impedimentum oriens ex ordine sacro suum fundamentum suscipit in lege coelibati cui in Ecclesia Latina devincti sunt ministri sacri: «Clerici obligatione tenentur servandi perfectam perpetuamque propter Regnum coelorum continentiam, ideoque ad coelibatum adstringuntur, quod est peculiare Dei donum, quo quidem sacri ministri indiviso corde Christus facilius adherere possunt atque Dei hominumque servitio liberius sese dedicare valent» (can. 277, § 1 Codicis vigentis; cf. can. 132, § 1 Codicis piani-benedictini).

Coelibatus ecclesiasticus habetur uti Ecclesiae Latinae peculiaritas, quae vim iuridicam sub forma sanctionis prima vice obtinuit in Concilio Illiberitano (cf. H. Denzinger, A. Schönmetzer, *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Barcinone-Friburgi Brigis.-Romae, Herder, 1976³⁶, n. 120); tantum Concilium Tridentinum ordinem sacrum instituit utpote impedimentum dirimens matrimonium (cf. *ibidem*, n. 1809).

Novus can. 277, § 1, aliter ac canon 132, § 1 Codicis piani-benedictini, rationes pro sacerdotali coelibatu tradidit, quae in Ecclesiae Magisterio recentioris temporis firmissime defensae necnon custoditae sunt (cf.: *Lumen gentium*, n. 28 et n. 42; *Presbyterorum ordinis*, n. 16; *Optatam totius*, n. 10; Paulus VI, Litt. enc. *Sacerdotalis caelibatus*, d. 24 iunii 1967, AAS 59 [1967], pp. 657-697; Synodus Episcoporum, documentum *Ultimis temporibus* de sacerdotio ministeriali, d. 30 novembris 1971, *ibidem*, vol. 63 [1971], pp. 915-918; Congregatio de Institutione Catholica, *Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale*, d. 11 aprilis 1974, in *Enchiridion Vaticanum*, vol. 5, Bologna, EDB, 1979, pp. 188-256, nn. 190-426; Ioannes Paulus II, Epistola *Novo incipiente*, d. 8 aprilis 1979, AAS, vol. 71 [1979], pp. 405-409, n. 8; Ioannes Paulus II, Adh. Apost. Post-synod. *Pastores dabo vobis*, d. 25 martii 1992, *ibidem.*, vol. 84 [1992], pp. 703-705, n. 29; Congregatio pro Clericis, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, d. 8 decembris 2016, n. 110).

Papa Franciscus presbyteris recolit summum gaudium consecrationis Domino Iesu indiviso corde factae: «L'integrità del Dono, alla quale nessuno può togliere né aggiungere nulla, è fonte incessante di gioia: una gioia incorruttibile, che il Signore ha promesso che nessuno potrà togliercela [...]. La gioia sacerdotale è una gioia che ha come sorella la fedeltà. Non nel senso che saremmo tutti "immacolati" (magari con la grazia di Dio lo fossimo!) perché siamo peccatori, ma piuttosto nel senso di una sempre nuova fedeltà all'unica Sposa, la Chiesa» (Omelia, Basilica Vaticana, Giovedì Santo, 17

aprile 2014, in *Con l'odore delle pecore*, a cura di G. Merola, Città del Vaticano, LEV, 2016, pp. 14-15).

Ut impedimentum ordinis sacri, matrimonium irritans, oriatur, «tria requiruntur, nempe: *Ordo sacer valide susceptus*; ordo *s. libere susceptus*; ordo *s. scienter susceptus*. Haec autem tria ita requiruntur ad constituendum impedimentum ordinis sacri ut si unum ex ipsis desit impedimentum haberi nequit» (M. Conte a Coronata, *Institutiones Iuris Canonici*, III, *De Sacramentis. Tractatus Canonici*, Torino, Marietti, 1946, p. 469, n. 356).

Ab impedimento orto ex sacris ordinibus solummodo Summus Pontifex dispensationem concedit (cf. can. 1078, § 2, 1°); Ordinarius loci ab impedimento ex ordine presbyteratus delabente nec urgente periculo mortis (cf. can. 1079, § 1), nec in sic dicto casu perplexo (cf. can. 1080, § 1) dispensare potest.

Si presbyter in poenam dimissionis incidat, a caelibatu nullatenus dispensatur: «cuando la ordenación ha sido válida, la pérdida de la condición de clérigo (sea por una pena impuesta con legitimidad, sea por rescripto de la Sede Apostólica: cfr c. 290, 2°-3°), lleva consigo la cesación de los derechos y obligaciones inherentes a la condición jurídica propia de ministro sagrado; se da la privación de todo oficio, función y potestad (aun delegada), y se prohíbe el ejercicio de la potestad de orden (cfr cc. 292, salva la excepción de la absolución en peligro de muerte del c. 976, y 1712). Pero esta situación no lleva consigo la dispensa del celibato, que únicamente concede el Romano Pontífice (c. 291)» (J. I. Bañares, *comm. ad can. 1087*, in Instituto M. de Azpilcueta, Facultad de Derecho Canónico, Universidad de Navarra, *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, III, 2, obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 1997², p. 1181).

Summus Pontifex quidem potestatem dispensandi ab impedimento ex ordinibus sacris orto delegare potest: «la potestà di dispensare è riservata al Romano Pontefice o ai prelati inferiori da esso nominativamente delegati» (P. Pellegrino, cit., p. 60).

DE LIBERTATIS INTERNAE DEFECTU

4. – Tria sunt principia, et sane in iure naturali defixa, super quibus dogmatica iuridica ad matrimonium attinens extruitur.

Primum principium enuntiat matrimonii causam efficientem esse partium consensum, qui a nemine suppleri potest: «Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet» (can. 1057, § 1).

Alterum principium pandit essentiam consensus matrimonialis, seu matrimonii *in fieri*, quae constat actu voluntatis quo contrahentes sese tradunt et accipiunt ad totius vitae consortium instituendum: «Consensus matrimo-

nialis est actus voluntatis, quo vir et mulier foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt ad constituendum matrimonium» (can. 1057, § 2).

Et prout tertium accedit obiectum formale consensus, scilicet essentia matrimonii *in facto esse*, quae a Legislatore in obliquo definitur utpote «totius vitae consortium [...] ad bonum coniugum atque ad prolis generationem et educationem ordinatum» (can. 1055, § 1), binis proprietatibus essentialibus ornatum (cf. can. 1056).

Consensus matrimonialis est actus penitus personalis, a libera voluntate subiecti agentis oriens, et eius obiectum, et quidem essenziale, a matrimonio Divino Conditorum statutum est, ideo in ordine obiectivo seu in rerum veritate funditus exstans: «Intima communitas vitae et amoris coniugalibus, a Creatore condita suisque legibus instructa, foedere coniugii seu irrevocabili consensu personali instauratur» (*Gaudium et spes*, n. 48); «Verum est amorem maius quiddam esse quam externum consensum vel formam quamdam contractus matrimonialis, tamen pariter certum est deliberationem matrimonio tribuendi visibilem in societate effigiem per definita officia suum pondus manifestare: identitatem cum altero serio animo acceptam demonstrat, individualismum adolescentium superatum significat atque firmam ostendit deliberationem inter se ex toto eos devinciri. Matrimonium initum modum est manifestandi maternum nidum revera relictum ad alia firma ligamina componenda adque novam responsabilitatem coram altera persona sumendam [...]. Hoc modo matrimonium eligere manifestat certum propositum definitum duas vias in unam transformandi» (Papa Franciscus, Adh. Ap. Post-Synod. *Amoris laetitia*, d. 19 martii 2016, AAS 108 [2016], pp. 362-363, nn. 131-132).

5. – Consensus matrimonialis est actus humanus, qui a subiecti agentis voluntate, intellectu collustrata, ponitur (cf. can. 1057, § 2 coll. cum cann. 1096 et 1099) necnon, ob eius effectus in statum vitae subiecti fluentes (cf. can. 219 et cann. 1134-1135), uti actus iuridicus haberi debet, qui ad suam validitatem requirit ut a persona habili sit positus, atque «in eodem adsint quae actum ipsum essentialiter constituunt» (can. 124, § 1).

Ut nubens actum humanum perficiat, ipse in consensu componendo decurrere debet omnes ac singulos gradus cuiuslibet actionis quae humana reapse sit, et utpote capax ad consensum iugalem eliciendum habetur solummodo si contrahens fruitur vi spirituali personali qua matrimonium intendere atque eligere valeat, scilicet proportionata iudicii discretione (cf. can. 1095, 2^o).

Discretio iudicii, necessaria ut foedus iugale perficiatur, tribus constat elementis, quae sunt: 1) apta cognitio obiecti essentialis consensus, 2) aestimatio critica istius obiecti, 3) libera auto-determinatio in obiecto formali consensus eligendo.

Aestimatio critica fit per iudicium, quod tandem practico-practicum esse debet, quo nubens iura atque officia connubii essentialia ponderare valeat, non solummodo speculative, sed etiam sub singularitate actus ponendi collata atque ad futurum proiecta.

6. – Cum matrimonialis consensus sit actus voluntatis (cf. can. 1057, § 2), oportet ut ipse sit operatio propria contrahentis, qui reapse agit tantum si suipsius dominus esse valeat.

Dignitas personae humanae enim exstat in sua libertate: «Deus ab initio constituit hominem et reliquit illum in manu consilii sui» (Eccli [Syr]15, 14).

Solummodo si subiecti actiones liberae sint, istius propriae esse possunt: «dicendum quod actionum quae ab homine aguntur, illae solae proprie dicuntur *humanae*, quae sunt propriae hominis in quantum est homo. Differt autem homo ab aliis irrationabilibus creaturis in hoc, quod est suorum actuum dominus. Unde illae solae actiones vocantur proprie humanae, quarum homo est dominus. Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et voluntatem: unde et liberum arbitrium dicitur *facultas voluntatis et rationis*. Illae ergo actiones proprie humanae dicuntur, quae ex voluntate deliberata procedunt» (S. Thomas, *Summa Theol.*, I-II, q. 1, a. 1, in corp.).

Huiusmodi principium rectae anthropologiae, matrimonio accommodatum, sic perlucide sumitur: «Volontà significa libertà» (M. F. Pompedda, *L'incapacità consensuale*, in: *Incapacidad consensual para las obligaciones matrimoniales*, edic. dirigida par J. A. Fuentes, Pamplona, EUNSA, 1991, p. 59); «quoad libertatem requisitam ad matrimonium, facile animadvertitur [...] id unum esse commune et essenziale: ut scilicet matrimonium iniri possit libere, id est cum immunitate a qualibet necessitate. Accidentale omnino videtur esse quod haec necessitas proveniat ab intrinseco vel ab extrinseco» (U. Navarrete, *Quaedam problemata actualia de matrimonio*, Romae, Pontificia Universitas Gregoriana, 1974², pp. 259-260).

Libertas interna significat capacitatem eligendi quin subiectum agens vinctum modo invincibili maneat cuilibet motioni haud voluntariae, vel in subconscio manenti: «la libertà di scelta [...] è facoltà di determinarsi senza condizionamenti necessitanti sulla volontà dall'interno cioè dallo stesso psichismo dell'individuo. Si tratta [...] non di libertà da agente esterno (come quando si parla di assenza di costrizione o violenza o di timore), ma di libertà psicologica che non tanto si oppone alle pulsioni interiori quanto piuttosto comporta che gli impulsi delle altre facoltà umane sulla volontà nell'atto di deliberare non siano di tale intensità da determinarla necessariamente. Essa libertà comporta dunque una certa indifferenza verso diverse scelte da parte della volontà, ma insieme la capacità di essa a determinarsi cioè a prendere una decisione» (M. F. Pompedda, *Consenso matrimoniale, convalidazione semplice e sanazione in radice*, in *Il ma-*

trimonio canonico in Italia, a cura di E. Cappellini, Brescia, Queriniana, 1984, p. 128).

Defectus libertatis internae iam in quibusdam N.A.T. sententiis agnoscebatur utpote causa nullitatis consensus: «Nec vero perturbatae mentis traditur generalis ratio amentiae, sed singularis causa deficientis libertatis internae. Itaque planum est consensum non dari deficiente libertate interna. Ad actum enim humanum, i. e. ex voluntate deliberate procedentem, requiritur ut homo eiusdem actus dominus sit per rationem et voluntatem. Dominus autem non foret, si immunis non esset ab intrinseca determinatione» (coram Exc.mo Massimi, sent. diei 28 iulii 1928, RRDec., vol. xx, p. 318, n. 2); «Consensus denique, qui matrimonium perficit, debet esse *deliberatus et voluntarius*. Sane, ad matrimonium valide ineundum non sufficit ut nupturiens sciat quid sit matrimonium, sed praeterea ad istud contrahendum sese determinare et deinceps voluntarie consensum suum praestare debet. Quare (abstrahendo heic a coactione externa, de qua in casu non agitur) excludatur oportet omnis praedeterminatio interna cui homo ob abnormem suam conditionem resistere non valet, atque generatim omnis status morbosus qui contrahentem impedit quominus sese determinet; insuper actus voluntatis liber sit necesse est seu contrahens debet esse dominus sui actus per liberum arbitrium» (coram Wynen, sent. diei 13 aprilis 1943, *ibidem*, vol. xxxv, p. 273, n. 5); «Matrimonium invalidum esse potest non solum si deest consensus, sed etiam si iste defectu internae libertatis vitiatur, seu si ab intrinseco voluntas necessario ad actum determinatur ob abnormem subiecti conditionem cui homo resistere non valeat [...]. Libertas igitur immunitatem dicit a necessitate; haec autem: vel ab extrinseco est, seu a vinculo externo, extrinsecus agente et determinante, atque ita sermo est de libertate a coactione; vel ab intrinseco est, seu a vinculo interno, naturali necessitate determinante virtutem ad unum, atque ita loquimur de libertate naturae» (coram Ewers, sent. diei 13 maii 1972, *ibidem*, vol. LXIV, pp. 266-267, nn. 3-4).

Ad validum consensum perficiendum sat est ut contrahens libertate substantiali gaudeat (cf. Ioannes Paulus II, *Allocutio ad Rotam Romanam*, d. 25 ianuarii 1988, AAS 80 [1988], p. 1181, n.5); ast libertatis substantialis defectus oriri potest sive ex aliqua psychica anomalia sive ex adiunctis quae ita funditus animum contrahentis perturbant ut eiusdem facultas eligendi adimatur: «Pro certo in aliquibus circumstantiis actus consensus perturbari et consequenter impediri potest a statu abnormi, etsi transeunte, vel pathologico in nubente tempore nuptiarum. In huiusmodi hypothesi, talis est deordinatio ut destruat cooperatio harmonica facultatum superiorum ad finalem electionem perficiendam» (coram Monier, sent. diei 10 iulii 2009, RRDec., vol. CI, p. 212, n. 5).

Cum ad proportionatam discretionem iudicii nubens perveniat per exercitium sive capacitatis criticae sive sufficientis autonomiae, defectus libertatis

internae quidem etiam iudicium practicum pervertere valet, si subiectum agens determinatis condicionibus pressus sit: «Huic discretivae capacita- ti opponitur non quilibet psycheseos defectus, sed ille tantum, qui actum humanum et a fortiori personae statum graviter afficit, ita ut in nubendo electionem, determinationem libertatemque praepediat. Requiritur enim ut homo vere sit in tanto negotio dominus propriae actionis, quae funditus subverti potest internis deordinatis condicionibus, quae illam discretivam facultatem vel minuunt vel omnino destruant [...]. Quare evenit ut etiam cultissimae personae immaturitatis, quae dicitur, affectivae causa, cognitione critica tanto officio nuptiali apta careant, vel earum interna libertas sit tam funditus eversa, ut eas deliberandi capacitas sufficienti motivorum aesti- matione atque voluntatis autonomia a quolibet deordinato interno impulsu deficient» (coram Pinto, sent. diei 24 octobris 1997, *ibidem*, vol. LXXXIX, pp. 782-783, n. 3).

DE DISPENSATIONE IMPEDIMENTORUM ORTIS EX VOTO RELIGIOSO
ATQUE EX ORDINE SACRO

7. – In facto. – Omnino certum in primis habendum est bona fide in matri- monium intrasse partes, illis consideratis temporibus in quibus catholici fi- deles fraudati erant libertate credendi atque profitendi propriam fidem.

Ex actis ne ullum quidem dubium oritur tum de professione religiosa a domino J. in Societate Jesu effecta tum de eiusdem presbyterali consecra- tione.

Actor enim refert se anno 1976 novitiatum incepisse ac deinde vota religio- sa emisisse summo cum gaudio atque plena cum libertate: «Dopo il servizio militare nell'anno 1976 abbiamo iniziato il noviziato. Gli incontri durante il noviziato si svolgevano negli appartamenti dei confratelli. Eravamo 5 novizi. Maestro dei novizi era padre K. SJ. Penso che l'approvazione ai voti ha dato il vescovo O., in quanto mi guidava spiritualmente. Durante la professione dei voti fu presente padre K. e penso anche [...] padre R. In quel tempo ero consapevole degli obblighi che assumevo con i voti. Mi sentivo moralmente libero nel fare la professione religiosa» (P. A., Summ. 52/4).

Cum omnia evenissent tempore persecutionis in S., deest quodlibet do- cumentum; nam Superior Provincialis Societatis Jesu tempore in quo causa introducta est affert notitias ac rationes de impossibilitate habendi documen- tum probans professionem religiosam domini J.: «Per quanto riguarda la relazione della Compagnia di Gesù con il signor J. [il] nostro Ordine non possiede le registrazioni scritte del suo ingresso nell'Ordine. Sotto il regime totalitario, non è stato scritto nulla. Non c'erano né documentazioni né al- cun verbale. Accettazioni, promesse, prove o ordinanze furono fatte davanti ad uno o due testimoni [...]. Dopo gli anni 90, quando l'Ordine ha iniziato

l'attività ufficiale e sono stati creati gli uffici ben funzionanti, ebbe inizio la registrazione di tutti i dati, ma solo dei membri che erano membri validi in quell'anno. La documentazione non contempla i dati di coloro che entravano e uscivano durante il periodo del totalitarismo» (R. D. Y., Superior Provincialis Societatis Jesu in S., Summ. 8).

Testimonium R. D. H., socius actoris in Societate Jesu, qui cum eodem emiserat vota religiosa, fidem facit sive de die in quo dominus J. professionem religiosam effecerat sive de tempore istius dimissionis a Societate Jesu: «Padre MUDr. J. venne dimesso dalla Compagnia di Gesù nel gennaio 1985 [...]. Non me lo ricordo nel quale appartamento era, ma penso, che abbiamo fatto la professione religiosa nelle mani di padre K. Fu il 15 agosto 1975. Noi eravamo lieti e appassionati [...]. Chiedevamo di far parte della Compagnia di Gesù con il desiderio di essere sacerdoti [...] ha emesso i voti [...] liberamente e consapevolmente. Aveva un equilibrio psichico sufficiente» (Summ. 4, 66/5-7); ast testis, qui utpote qualificatus habendus est, prorsus silet de dispensatione a votis religiosis iuxta legem effecta.

R. P. A., illo tempore Superior Provincialis Societatis Jesus, de dimissione laconice refert: «Padre MUDr. J. venne dimesso dalla Compagnia di Gesù nel gennaio 1985» (Summ. 5).

Probari ideo nequit an praescripta legis pro legitima dimissione, ad mentem canonum 694-700, servata essent.

8. – Quoad actoris consecrationem ex actis cum certitudine patent dies, locus, nomen episcopi: «Essendo stato membro clandestino della Compagnia di Gesù, alla vigilia di Cristo Re, nella chiesa di L. sono stato ordinato sacerdote dal vescovo clandestino D. S.J. Ciò è stato fatto sulla base delle lettere dimissorie del Superiore Provinciale di allora P. A. SJ [...]. Di queste ordinazioni clandestine – per ovvie ragioni di sicurezza – non si faceva nessun verbale e nessun documento scritto [...]. Il vescovo O. verificava e esaminava la mia vocazione. La direzione spirituale aveva il [padre] O. e la direzione religiosa aveva padre K., lui ci guidava con la formazione fino all'ordinazione sacerdotale. L'ordinazione sacerdotale fu nella notte della vigilia di Cristo Re a L., il vescovo ordinante fu Mons. D. SJ [...]. Io sono stato molto lieto durante l'ordinazione sacerdotale, non riesco a descriverla» (P. A., Summ. 36, 52/6).

R.D. A. S.J., eo tempore Superior Provincialis Societatis Jesu, testimonium consecrationis sacerdotalis domini J. praebuit: «Con la presente confermo che il giorno della festa di Cristo Re nella chiesa di L. [...] sono stati dal padre vescovo D. SJ clandestinamente ordinati sacerdoti i seguenti gesuiti: [...], Padre MUDr. J. SJ [...]. Di questa ordinazione né di altre ordinazioni clandestine non esiste la documentazione scritta per motivi di sicurezza» (Summ. 4).

R. D. H., qui cum actore presbyter eodem die consecratus erat, circumscripte ad rem notitias affert: «Io sottoscritto H. con la presente dichiaro, che il giorno della festa di Cristo Re sono stato clandestinamente ordinato sacerdote dal padre vescovo D. nel paese di L. [...], dove il padre D. in quel periodo era il parroco. Il Superiore Provinciale era al momento della nostra ordinazione Padre A. SJ. Il Postulatore per l'ordinazione della Compagnia di Gesù era Padre K. RNDr. Insieme a me sono stati ordinati sacerdoti anche i seguenti gesuiti: [...], Padre MUDr. J. SJ, [...]» (Summ. 4), et in sua depositione, in nostro iudicii gradu reddita, idem testis illud adiunctum plane firmat: «Siamo stati ordinati sabato prima della festa di Cristo Re, a L., il vescovo consacrante fu padre D. SJ. Eravamo consacrati 4: [...] e io MUDr. H. SJ. Il sacramento dell'Ordine abbiamo ricevuto in notte, in presenza del postulatore padre K. SJ. Tutti eravamo in estasi e felici [...]. Il ministero presbiterale ha svolto clandestinamente, solo in privato per motivi di sicurezza, senza nessuna attività pubblica per due anni, [...]. Lavorava clandestinamente, nessuno poteva sapere, che lui è religioso e prete [...] la celebrazione delle messe [...] fu sempre in privato, in segreto» (Summ. 66/6, 66/8).

In familia domini J. notus erat eius status presbyteralis, prout refert actoris nepos: «Nella famiglia sapevamo, che sarà ordinato, ma i dettagli dell'ordinazione non conoscevamo. Poi soltanto è venuto e ci ha detto, che è sacerdote [...] sono convinto, che lo abbia ricevuto liberamente e consapevolmente [...] dimostrava sufficiente equilibrio psichico e la responsabilità» (R. D. B., Summ. 70/6-7).

In vocatione dignoscenda dominus J. sive ante sive post ordinationem presbyteralem auxilium semper recepit a suo spiritus direttore, qui erat episcopus O. ex Societate Jesu: «Nell'anno 1968 ho iniziato gli studi in medicina e ai primi di novembre ho conosciuto C. e il compagno di classe H. Abbiamo scoperto che avevamo in comune i motivi della vocazione e ci siamo decisi per i gesuiti. Nella chiesa clandestina ho scoperto che potevo studiare medicina e allo stesso tempo prepararmi al sacerdozio. Nel dicembre 1968 ci siamo incontrati con il vescovo O. durante [un] ritiro spirituale e tramite C. gli abbiamo chiesto di essere la nostra guida spirituale. Nel primo incontro ci ha lasciati parlare e ci aiutava con il discernimento vocazionale. I gesuiti non ci hanno subito ammessi, ci hanno lasciato finire gli studi di medicina. Dopo gli studi ci hanno ammessi, ma prima dovevamo prestare servizio militare obbligatorio. Dopo il servizio militare nell'anno 1976 abbiamo iniziato il noviziato [...]. Eravamo 5 novizi. Maestro dei novizi era padre K. SJ. Penso che l'approvazione ai voti ha dato il vescovo O., lui ci conosceva e guidava spiritualmente. Lui era garante della mia vocazione, in quanto mi guidava spiritualmente» (P. A., Summ. 52/4); et de actoris consuetudine in rebus spiritualibus cum Exc.mo O. notitias affert testis R. D. H. S.J.: «fu accompagnato spiritualmente da lui. Sono sicuro, che ha

seguito i suoi consigli. Andavamo in villetta insieme con lui, ci incontravamo con lui» (Summ. 66/9).

Statim ac dominus J. gravidam domina Z. reddiderat, ipse consilium de ratione agendi ab Exc.mo O. quaesivit, qui eundem liberum declaravit ut ipse matrimonium iniret, et de huiusmodi adiuncto actor circumscriptas ac claras notitias iterum attulit: «A gennaio 1985 Z. mi ha annunciato che aspettava un bambino. Spaventato e confuso di questa notizia ho incontrato subito il mio confessore, il vescovo clandestino O. SJ, il quale, circa una settimana dopo mi ha comunicato oralmente che – a seguito dell’informazione circa la summenzionata gravidanza – venivo dimesso dalla Compagnia di Gesù con validità immediata e che allo stesso tempo ero sciolto dai miei obblighi sacerdotali e che potevo contrarre un matrimonio canonico [...]. Quando la gravidanza fu divulgata, sono andato da P. O. e lui mi ha mandato dal provinciale A. Il provinciale fu molto triste, ma era gentile verso di me. Mi ha detto che dovrò lasciare la Compagnia. Ufficialmente lui non lo ha terminato, ma fra qualche tempo me lo ha annunciato Padre vescovo O. [...]. Padre vescovo O. mi ha detto: “Vai e puoi sposarti”. Uscivo consapevole che tutto è sistemato. Tutto facevo con la Chiesa e per la Chiesa, consapevole che è lecito, non avevo motivo di dubitare di ciò [...] Padre vescovo O. mi ha detto di sposarmi» (P. A., Summ. 36-37, 53/9, 54/13-14).

Actoris nepos refert dispensationem oretenus concessam esse ab Exc.mo O.: «La dispensa gli fu concessa oralmente dal Padre vescovo O.» (R. D. B., Summ. 71/11), ac statim addit se notitiam ab actore recepisse: «ci siamo incontrati. Si riferiva al Padre vescovo O. Il cugino S., che in quel tempo studiava teologia, gli ha chiesto direttamente come l’ha sistemato con Roma e lui ha risposto, che tutto andava attraverso il Padre vescovo O. [...]. Credevo che ha ottenuto la dispensa oralmente, lui non aveva motivo di mentire» (Summ. 71/14), 71/16.

Eidem testi vero tempore nuptiarum celebrationis dispensatio ignota manebat: «Non sapevo della dispensa dagli impedimenti dei voti religiosi e dell’ordine sacro» (R. D. B., Summ. 71/13).

R. P. Y., qui anno 2003 munus Provincialis Societatis Iesu gerebat, praesumit actorem dispensationem ab impedimentis voti et ordinis recepisse: «se il Dott. J. ha contratto il matrimonio canonico, si può presumere che gli fosse già prima concessa la dispensa sacramentale» (Summ. 8), ast solummodo de opinione agitur.

Testis, qui olim actoris condiscipulus atque sodalis in Societate Jesu erat, ab Exc.mo O. certior redditus est de domini J. dimissione, sed de modo quo officia religiosa pro eo extincta fuerant nihil novit: «Sicuramente ha consultato questo affare con P. O., gli ha detto che sta aspettando un bambino con la signora Z. Cercavano di risolvere questo affare con dimissione dalla Società di Gesù. P. O. in persona mi ha detto che fu laicizzato, ma mi ha

ordinato di mantenere la segretezza su questo. In seguito i miei superiori preoccupandosi per la mia vocazione, mi hanno vietato di contattare con lui [...]. Sapevo che fu espulso dalla Società e fu laicizzato. Queste informazioni ho ricevuto dal P. O. con l'obbligo di mantenere la segretezza [...]. Lo prendevo così, che aveva le dispense. So che la comunicazione tra Roma e la nostra Società riguardo i documenti non era in quel tempo possibile [...]. Sicuramente ci siamo incontrati, ma non ci fu tra di noi nessuna comunicazione confidenziale. Non mi ricordo di parlare delle dispense» (R. D. H., Summ. 67/11-14).

In documento attinente ad nuptias parandas (cf. Summ. 17) atque in documento fidem faciente de matrimonii celebratione (cf. Summ. 17) ab impedimentis dispensatio nullatenus patet.

Quamvis admitti possit dispensationem reapse ab actore receptam esse, tamen dubium oritur de facultate a Sancta Sede Exc.mo O. data pro solvendis impedimentis voti religiosi et ordinis sacri.

Certitudo de facultate concessa non obtinetur, quia ipse actor affert indicium quod indirecte probare videtur absentiam facultatis dispensandi ab impedimento ordinis sacri; vir enim recolit Sanctam Sedem prohibuisse, saltem ad tempus, Exc.mo O. ordinationes presbyterales celebrare: «Il vescovo O. in quel tempo aveva divieto di ordinare sacerdoti» (P. A., Summ. 52/6).

Quaeratur oportet igitur an Exc.mus O. facultatem delegatam a Summo Pontifice dispensandi ab impedimento ordinis persbyteratus recepisset; ast, attento quod in illis adiunctis ferae persecutionis facta ad Ecclesiae vitam attinentia rigido sub secreto manebant ac custodiebantur, nihil certum de Exc.mi O. facultate obtinetur.

Ideoque dubium de dispensatione ab impedimento ordinis sacri actori concessa solvi nequit.

DE ACTORIS LIBERTATIS INTERNAE DEFECTU

9. – Dominus J. adamussim recolit adiuncta praenuptialia.

Ipsae graves angustias anno matrimonium antecedente patiebatur ob iniustam accusationem in ambitu suae communitatis religiosae propagatam: «Un anno dopo l'ordinazione, nel 1984, ho attraversato una crisi identitaria a causa di alcune false accuse sorte nell'ambito della Compagnia di Gesù [...]. Nella Compagnia qualcuno mi ha accusato di aver ingannato il Provinciale, con lo scopo del mio proprio arricchimento. Nel settembre del 1984 andavamo dal parroco N. con il vescovo O., traversavamo [...] un valico di montagna, guidavo la mia macchina [...], che possedevo in quel tempo. Eravamo in tre nella macchina: io, il vescovo O. e H. In un tratto [...] avevamo un incidente con il pullman. Nella parrocchia di S. era il nostro Provinciale dei

Gesuiti, padre A. SJ, che è venuto per noi. Lui ci ha detto di comprare una nuova macchina. Mi ha dato i soldi per l'acquisto di una nuova con "macchina e da lì" è nata l'impressione che ho aggirato il Provinciale. Questo mi ha molto ferito. Ero accusato di voler arricchirmi. In quel tempo non avevo l'umiltà per accettarlo» (P. A., Summ. 36, 53/8).

Actoris nepos refert ipsum graviter delusum mansisse ob silentium Exc.mi O., nullatenus defendentis dominum J. coram sodalibus: «lo zio sperimentò una ferita da parte del Padre vescovo O., che non lo ha sostenuto in un'affare. Fu un periodo della sua crisi. Lo so dal suo racconto» (R. D. B., Summ. 71/10).

Vir funditus afflictus aliquam consolationem recepit a socia in labore, scilicet a domina Z., suum animum isti mulieri aperiendo: «In questo periodo è nata la mia conoscenza ed avvicinamento alla collega Z. che ha cominciato a lavorare nel medesimo reparto [...] dell'ospedale e presso la quale ho trovato una comprensione alquanto pericolosa che ci ha portato all'avvicinamento fisico nell'ottobre 1984 [...]. Il fallo, che mi è successo in conseguenza di ferita nella Regola, ho raccontato a mia collega, che in quel tempo è venuta a lavorare nel reparto. Questo, in qualche senso, ci ha avvicinato, fino così, che mi ha detto che è incinta. Sento che questo non doveva succedere [...]. Non avevo nella Compagnia nessuno, che mi avrebbe sostenuto. Allora mi sono sfogato con la mia nuova collega al lavoro, in lei ho trovato la comprensione. Ci siamo avvicinati fino al punto che lei rimase incinta. Entrò [entrai] in crisi per la falsa accusa, che non sapevo razionalmente digerire» (P. A., Summ. 36, 52/3, 53/8).

Domina Z. tantumodo exeunte mense novembri anni 1984 a domino J. certior reddita est de istius statu clericali: «Alla fine di novembre, all'inizio di dicembre 1984 sono venuta a conoscenza che J. è gesuita e sacerdote» (P. C., Summ. 27/14), et quidem miratione mulier capta est ob modum viri sese gerendi nullatenus cum vita religiosa consonantem: «Sono rimasta scioccata. Non capivo come avrebbe potuto essere ordinato sacerdote quando aveva una relazione così intima con me, e questa nostra relazione durava già da un anno [...]. Il suo comportamento non indicava che era sacerdote, altrimenti non sarei incinta» (P. C., Summ. 27/15, 60/5).

10. – Quidem patet personalitatis fragilitas ex illicita relatione repentine intexa a domino J. solummodo uno anno ab ordinatione presbyterali elapso; ast radix huiusmodi psychicae debilitatis agnosci potest in viri evolutione affectiva, cum ipse adhuc puer matris cura orbatus esset, quia ista in carcerem se trahi accepit fidei causa loco cuiusdam ex suis filiis: «Dopo la mia nascita, mia mamma fu incarcerata per 5 anni al posto di mio fratello. Dopo 3 anni e mezzo dopo l'amnistia fu dimessa» (P. A., Summ. 51/2); «Infanzia fu segnata dal fatto che sua madre fu incarcerata in sostituzione di suo fratello e in

quel tempo si occupava di lui sua sorella maggiore. Lui era il più piccolo dei bambini» (P. C., Summ. 59/2); «I genitori erano imprigionati per la fede» (R. D. H., Summ. 65/3).

Suipsius firmitatem psychicam vir invenit in summo fidei confessore, quippe qui erat Exc.mus O.: «vescovo O. fu per lui un'autorità incredibile, si avvaleva di tutti suoi consigli. Ci fu certo proiezione del compenso del padre» (R. D. B., Summ. 70/9).

Actor refert se numquam curationes psychologicas quaesivisse, cum ipsi sufficiens esset vita spiritualis ad quamlibet difficultatem vincendam: «Non ho mai avuto bisogno di cure psicologiche. Cercavo di risolvere i miei problemi a livello più alto – spirituale» (P. A., Summ. 52/3), ast huiusmodi ratio difficultates solvendi quidem fideismum sapit, indicium alicuius immaturitatis.

11. – Statim ac dominus J. mulieris graviditatem cognovit, eius animus summa turbatione arreptus est, quasi infirmus factus; mentis luciditatis amissio enim patet ex consilio abortum patrandi patefacto a viro semper principia fidei ex integro accipiente: «Il suo atteggiamento verso di me si è cambiato. [Fu fatta] proposta dell'aborto [...]. Da parte del signor J. sono venute proposte dell'aborto, lo fu nel tempo, quando è venuto a sapere che sono incinta. In due settimane è cambiato tutto e ha chiesto la mia mano» (P. C., Summ. 60/7).

Quidem partes amore captae erant (cf. P. C., Summ. 26/11, 60/7, 60/9), ast in viri animo sensus culpae praepollebat: «Io la amavo. Ero consapevole di aver fatto fallo e mi sono detto che la carità può coprire una moltitudine di peccati. Circa così ragionavo in quel tempo» (P. A., Summ. 54/15).

In sua petitione ut causa a N.A.T. instituat a prima instantia, actor ad lucem attulit tum defectum libertatis internae in matrimonio eligendo tum carentiam criticae aestimationis quoad connubium contrahendum cum domina Z.: «sono convinto che lo stress e la paura di questa situazione mi hanno reso incapace di decidere liberamente per il matrimonio. Entrambi ci sentivamo spinti dalle circostanze esteriori, dal parere delle famiglie, dei collaboratori e della società. Personalmente mi sentivo responsabile per il concepimento del bambino e per il conseguente obbligo dell'educazione. Allo stesso tempo ho profondamente sottovalutato che a differenza di me – cattolico praticante – la consorte non era educata religiosamente» (P. A., Summ. 34).

12. – Actor suam immaturitatem tempore nuptiarum celebrationis recolit, contendens se in relatione cum conventa motum fuisse passionis impulsu: «È il contrasto fra la visione religiosa ed "areligiosa" della vita costituiva fin dall'inizio un motivo importante della disunione che non siamo riusciti a superare sia per la brevità del tempo sia per l'immaturità e la mancanza del

materiale per la costruzione del ponte della pazienza e dell'amore [...] essendo prevalsa fra di noi una falsa emotività passionale che ci ha portati uno fra le braccia dell'altro e infine al matrimonio» (P. A., Summ. 35).

Ex adiunctis, in quibus consensus ab actore effectus erat, ab utraque parte circumscripte significatis, defectus libertatis internae clare probatur; dominus J. illo momento prorsus incapax erat elicendi verum actum humanum, libertate praeditum.

Ipse dominus J. enim ad lucem attulit gravia indicia anomali status in quo ipse nuptias accipere debuit: «Questo dubbio sulla sua validità si basa sull'incapacità di entrambi di creare una comunione matrimoniale di tutta la vita, per il conflitto inconciliabile nella visione religiosa del matrimonio, l'incompatibilità dei caratteri e per l'im maturità umana ed emotiva e la mancanza della libertà interiore nel momento della celebrazione del nostro matrimonio» (Summ. 36).

Quidem in viri personalitate, quamvis aliqua eius immaturitas illo tempore habeatur, reapse nulla anomalia psychica probata est; attamen graves circumstantiae in quibus actor sese invenerat post dimissionem a Societate Iesu ac praesertim postquam mulier praegnans facta erat, funditus eius animus perturbaverunt, et ipse mentis luciditate frui nondum poterat, quasi infirmus factus.

Actor in circumstantiis nubendi personaliter decisionem sumpsit libertate non tantum externa seu publica carens, sed praesertim interna; nam, graviditate mulieris certior factus, vir in plenam intravit confusionem humanam.

Sedula Vinculi Tutrix excludit probatum esse defectum discretionis iudicii: «Actor in libello coram Exc.mo Decano proposito die 22 iunii 2018, scribit [...] fere adumbrans existentia[m] defectus discretionis iudicii ex sua parte sed in actis nullum vestigium, nulla probatio inveniri potest ad comprobendam thesim actoris immo hoc sub aspectu nihil factum est» (Animadversionis Tutricis Vinculi, 6/8), ast, si haec animadversio fortasse accipi possit pro uno ex elementis discretionis iudicii, scilicet pro capacitate critica, ex actis meridiana luce patet actoris gravis defectus libertatis internae, utpote supra probationes recolitaе sunt ad rem.

13. – Vita communis numquam vere coniugalis facta est.

Ex gravi indolum dissimilitudine necnon ex discrepanti valorum aestimatione sine intermissione conflictationes inter partes oriebantur.

Utraque pars alteram accusat de connubii ruina, uti eminent sive ex sententia divortii sive ex depositione ab unaquaque reddita.

Mulier pessimam viri imaginem ad lucem affert, eum pingens uti superbum, violentum, pervicacem: «si sta dimostrando troppo supponente e testardo, promuovendo solo la sua opinione a tutti i costi. Pur di avere ragione

agiva con interventi fisici non solo contro l'attrice ma anche contro i figli» (Sententia divortii, Summ. 12).

Convictus iugalis felix numquam fuit, concordia inter partes semper absente atque amore ex parte actoris minime patefacto: «La nostra convivenza matrimoniale era problematica [...]. A me sembra che il nostro matrimonio non sia stato armonioso fin dai primi mesi [...]. Ho osservato una diversa scala gerarchica di valori di mio marito in relazione alla mia, la contraddizione tra le parole e le azioni; aveva molti interessi e prestava poca attenzione alla sua famiglia [...]. Non ho sentito amore nel nostro matrimonio, mio marito sapeva solo parlare d'amore [...]. Era possibile salvare il nostro matrimonio, se mio marito avesse notato i miei bisogni come moglie, quelli della famiglia e dei figli [...]. Subito nei primi mesi ho scoperto chi ho sposato, prima del matrimonio non l'ho visto. La comunicazione difficile [...] suo non amore mi faceva del male, ciò si rifletteva nella mia salute psichica e anche fisica [...] violenza – per esempio mi ha aggredito nel giorno del mio 33° compleanno, così che ero incapace di lavorare per una settimana [...]. Il divorzio ho chiesto per il difetto di comunicazione, per la grande differenza dei caratteri, per l'aggressività. Per l'amore ho contratto matrimonio, ma l'amore non ho trovato. Da lui spesso la discrepanza tra le parole e i fatti» (P. C., Summ. 6, 28/22-23, 29/24, 29/28, 61/10-11, 61/6).

Actor quidem, statim ac causa nullitatis matrimonii a muliere introducta erat, graves difficultates pro vita communi servanda agnoverat et deinde declaravit conflictationum fontem fuisse indolum dissimilitudinem ac defectum sensus religiosi, qui in muliere patefactus est perdurante vita communi: «il matrimonio è problematico, fu principalmente a causa della diversa visione della fede e dell'approccio pratico verso di essa. Io ero un fanatico religioso che, ad esempio, costringeva i bambini alle preghiere notturne. D'altra parte, lei non frequentava la chiesa, né voleva educare i figli al cristianesimo, e in seguito li scoraggiava alla vita cristiana [...] non va in chiesa da anni [...] subito dopo la celebrazione del matrimonio si sono resi evidenti differenze caratteriali, diversa scala dei valori e dei modi della valutazione delle importanti realtà della vita quotidiana [...]. Il conflitto principale nasceva nell'educazione dei figli, che io volevo condurre nello spirito cristiano, mentre mia moglie un anno dopo la celebrazione del matrimonio ha smesso di frequentare la chiesa, impedendomi al contempo di educare i figli cristianamente [...] volevo che venissero insieme a me alla messa domenicale e mi opponevo con insistenza all'educazione areligiosa "liberale" preferita da mia moglie [...] il conflitto inconciliabile nella visione religiosa del matrimonio, l'incompatibilità dei caratteri [...]. Lei gli [agitur de Iudice Status in causa ad divortium obtinendum] ha risposto che acqua con fuoco non possono andare d'accordo» (P. A., Summ. 22, 35-36).

Quamvis post filii ante nuptias concepti nativitatem quae die qui 3 iulii 1985 evenit (in sua epistola ad Ex.mus Decanum N.A.T. dominus J. asserit filium die 3 martii 1985 enatum esse, sed de errore agi videtur, cf. Summ. 35), partium filia die 3 martii 1987, ad lucem venisset (cf. Summ. 11, 35), iam anno 1987 vel anno 1988 vita intima inter partes prorsus intermissa est (cf. Sententiam divortii, Summ. 12); quidem quoad tempus actor in errorem incidit, recolens quod «due anni dopo la celebrazione del matrimonio ha interrotto la vita intima coniugale, fino alla fine del matrimonio, cioè per cinque anni» (Summ. 35), attento quod secundogenita anno 1987 enata erat.

Vita communis nullatenus progredi potuit, quia dominus J. ad nuptias pervenerat minime suis dominus.

Actor merito de errore in matrimonio ineundo locutus est, et quidem recte, quia ipse, motus mulieris graviditate ideoque libertate interna destitutus atque omnino in mente offuscatus, ineptus fuit in matrimonio ineundo aestimare futurae uxoris personalitatem ac praesertim istius mentem quoad praxim christianam, utpote vitae culmen a viro habitam: «Continuo ad essere profondamente convinto che il mio matrimonio è stato [...] un errore fatale di vita» (P. A., Summ. 37).

Quapropter cum certitudine, sive attentis adiunctis in quibus dominus J. consuetudinem cum domina Z. instauraverat sive aestimatis praesertim gravibus angoribus animum actoris perturbantibus in nuptiis accipiendis, patet viro defuisse libertatem internam necessariam ut facultatem eligendi exercere potuisset.

14. – Quibus omnibus, igitur, tum in iure tum in facto bene perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunale sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, decernimus et definitive sententiamus, ad propositum dubium respondentem: *Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii, in casu.*

Ita pronuntiamus atque committimus locorum Ordinariis et Tribunalium Administris, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus quorum intersit, ad omnes iuris effectus.

Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 12 ianuarii 2021.

VITUS PIUS PINTO, *Decanus*
 MAURITIUS MONIER
 IORDANUS CABERLETTI, *Ponens*

SULL'ESIGENZA DI CERTEZZA MORALE CIRCA LA NON AVVENUTA DISPENSA DALL'IMPEDIMENTO

ON THE NECESSITY OF MORAL CERTAINTY
REGARDING THE LACK OF THE DISPENSATION
OF THE IMPEDIMENT

SANTIAGO VIGO

CI troviamo davanti ad una sentenza di particolare interesse, in quanto che due dei capi di nullità esaminati – impedimenti di ordine sacro e di voto perpetuo di castità – sono assai rari nella giurisprudenza.¹ Per questa ragione, nel presente commento ci concentreremo su questi capi di nullità, lasciando da parte l'altro capo esaminato – l'incapacità, molto più frequente nella giurisprudenza –, anche se la decisione è stata presa in base a quest'ultimo.

Anticipiamo che non esaminiamo questa causa dall'ottica del diritto matrimoniale. La nostra prospettiva è quella di chi è interessato allo studio della parte generale del diritto canonico. Le nostre riflessioni si concentreranno quindi sull'efficacia della legge canonica, sulla dispensa e sulla prova di questa.²

1. PRESENTAZIONE DELLA FATTISPECIE

Ai tempi del comunismo, al di là della Cortina di Ferro, un giovane studente di Medicina decide di professare, clandestinamente, in un istituto religioso clericale di diritto pontificio. Dopo aver fatto la professione religiosa e ricevuto l'ordinazione sacerdotale (sempre in modo segreto, senza alcuna traccia documentale, viste le circostanze), il giovane rende compatibile il suo lavoro sacerdotale nella clandestinità con l'esercizio della professione medica

s.vigo@pusc.it, Professore incaricato, Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

¹ Dopo aver consultato gli indici di materie dei volumi delle decisioni rotali pubblicati a *Rota restituta* abbiamo trovato soltanto una causa in cui si chiedeva la nullità del matrimonio per questo capo, concretamente per l'impedimento di ordine sacro. Si tratta però di un caso in cui non c'era alcun impedimento, perché il soggetto in questione non era stato ordinato nemmeno diacono (cfr. c. FILIPIAK, *Perusina, Nullitatis matrimonii, sent. diei 21 decembris 1954*, in *R. R. Dec.*, vol. XLVI [1954], pp. 952-955; pp. 952-954, nn. 2 e 4).

² Per questa ragione, tratteremo i due capi di nullità soltanto in quanto impedimenti di diritto ecclesiastico, senza esaminarli distintamente.

in una clinica. Lì inizia un rapporto con una compagna di lavoro, a seguito del quale lei rimane incinta. Comunicata la notizia ai superiori religiosi, viene detto al sacerdote, a viva voce, che si può ritenere dimesso dall'istituto e dall'ordine sacro, in modo di poter sposare la ragazza, cosa che fa appena un mese dopo aver appreso la notizia della gravidanza.

La vita matrimoniale non dura a lungo. Ottenuto il divorzio, la donna chiede che sia dichiarato nullo il loro matrimonio per l'impedimento di vincolo sacro che gravava sul marito. L'uomo, però, si oppone alla richiesta, fino al punto che la donna finisce per rinunciare all'istanza. Anni dopo, sarà il marito a riprendere la causa, aggiungendo, all'impedimento, il capo dell'incapacità per mancanza di discrezione di giudizio.

Il caso presenta alcune difficoltà per reperire le prove. Non c'è alcuna traccia documentale della dimissione del sacerdote, come non c'è traccia documentale dell'ordinazione. Questi punti però riescono ad essere ricostruiti in base alle testimonianze degli altri membri clandestini dell'istituto ai tempi dei fatti.³ Non c'è modo, invece, di capire se la dispensa dall'obbligo del celibato fosse stata richiesta e concessa. L'unica notizia che c'è al riguardo è che un vescovo, membro dell'istituto, che era stato il direttore spirituale del ragazzo, gli aveva detto che si sposasse, che alla dispensa ci pensava lui. Ma non consta in alcun modo che tale dispensa fosse stata rilasciata, o almeno richiesta, o che il vescovo in questione avesse ottenuto una particolare delega dalla Santa Sede. C'è però una remota possibilità che fosse stato così, perché a quel tempo le comunicazioni della Santa Sede con quel paese rimanevano nel segreto.⁴ Questa remota possibilità impedisce ai giudici di raggiungere la certezza morale circa il fatto che la dispensa dall'impedimento sia stata concessa o meno.⁵ Per questa ragione, si passa a esaminare l'altro capo di nullità, l'incapacità della parte attrice per mancanza di discrezione di giudizio, in base alla quale viene dichiarato nullo il matrimonio.⁶

2. PUNTO DI DIRITTO: IL RAGGIUNGIMENTO DELLA CERTEZZA MORALE CIRCA LA NON AVVENUTA DISPENSA

La scelta del turno di percorrere la via dell'incapacità, più difficile da un punto di vista probatorio – tenendo conto, peraltro, del tempo trascorso tra la celebrazione del matrimonio e l'esame della validità di esso, quasi 40 anni –, non fa altro che rinforzare l'interesse di questo caso. Perché mai, se ci tro-

³ Cfr. c. Caberletti, *sent. diei 12 ianuarii 2021, Nullitatis matrimonii*, nn. 7-8. Anche se, per quanto riguarda la dimissione dall'istituto, non è possibile sapere se questa sia stata fatta *ad normam iuris* (cfr. *ibidem*, n. 7, in fine).

⁴ Anche se sembra che il vescovo in questione non era nei migliori rapporti con la Santa Sede. Gli era infatti stato vietato di ordinare nuovi sacerdoti (cfr. *ibidem*, n. 8).

⁵ Cfr. *ibidem*, n. 8, in fine.

⁶ Cfr. *ibidem*, nn. 9 e ss.

viamo dinanzi ad un caso in cui sembra essere tanto chiara l'esistenza di un impedimento di vincolo sacro, non è stato dichiarato nullo il matrimonio per questo capo? Un principio di risposta potrebbe trovarsi in una linea giurisprudenziale secondo la quale, per dichiarare nullo un matrimonio gravato da qualche impedimento di diritto meramente ecclesiastico, il giudice deve raggiungere la certezza morale, non soltanto circa la presenza dell'impedimento, ma pure sul fatto che tale impedimento non è stato validamente dispensato. Si tratta, in questo secondo caso, della prova di un fatto negativo, con tutte le difficoltà che una tale prova comporta.⁷

L'esigenza di certezza su questi due punti si trova nella legge canonica, concretamente al can. 1688 CIC. Ma tale canone si riferisce ad un tipo di processo concreto, che è quello documentale.⁸ È, infatti, in questo ambito, che troviamo qualche riflessione dottrinale circa l'esigenza e le possibilità di prova di questo fatto negativo.⁹ Nella dottrina che si è occupata degli impedimenti matrimoniali in genere e in specie, non ne abbiamo trovato, invece, una trattazione specifica.¹⁰

⁷ Cfr. P. BIANCHI, *La certezza morale di qualcosa che non esiste: come provare una assenza?*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 34 (2021), pp. 28-58; in particolare pp. 28-37.

⁸ Cfr. can. 1688 CIC. Il testo è sostanzialmente identico a quello del precedente can. 1686 CIC, previo alla riforma operata dal m. pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*; e trova il suo precedente nel can. 1990 CIC 1917. Non si parlava allora di processo documentale, ma di 'casus excepti'. Il can. 1990 CIC 1917 si basava su diversi provvedimenti del Santo Ufficio (5 iunio 1889, 14 februario 1894, 10 iunio 1896, 27 martio 1901, 21 iunio 1912) che si possono trovare sul volume 4 della raccolta di fonti del Gasparri (cfr. P. GASPARRI, J. SERÉDI, *Codicis iuris canonici fontes*, vol. IV, Città del Vaticano, Typis Poliglottis Vaticanis, 1951; n. 1118, p. 447; n. 1168, p. 483; n. 1180, p. 489; n. 1251, pp. 532-533; n. 1293, p. 558). Sulle successive redazioni e la portata di queste norme, si può consultare J. LLOBELL, *L'appellabilità della decisione riguardante la querela di nullità della sentenza definitiva e la dubbia applicabilità del processo documentale di nullità del matrimonio al difetto di forma canonica*, «Ius Ecclesiae» 14, 3 (2002), pp. 679-710; pp. 700-710.

⁹ Cfr. C. DE DIEGO-LORA, *El proceso documental del nuevo Codex iuris canonici*, «Ius Canonicum» 23, 46 (1983), pp. 669-670; IDEM, *Comentario al can. 1686*, in Á. MARZOA RODRÍGUEZ, J. MIRAS POUSO, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegetico al Código de derecho canónico (Colección canónica de la Universidad de Navarra)*, IV, 2, Pamplona, EUNSA, 1996, p. 1951; S. PANIZO, *El proceso documental en supuestos de defecto de forma*, «Ius Canonicum» 37, 73 (1997), pp. 144-145; P. A. BONNET, *Il processo documentale (artt. 295-299)*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione «Dignitas connubii» (Studi giuridici)*, III, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2007, pp. 734-735; J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma, EDUSC, 2015, p. 275.

¹⁰ Cfr., ad esempio, E. GRAZIANI (a cura di), *Gli impedimenti al matrimonio canonico*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1989; G. MONTINI, *Gli impedimenti dirimenti in genere (cann. 1073-1076)*, in *Ibidem*, pp. 345-364; S. BERLINGÒ, *La dispensa dagli impedimenti matrimoniali (cann. 1078-1082)*, in *Ibidem*, pp. 377-392; U. NAVARRETE, *Disparitas cultus (can. 1086)*, in P. A. BONNET, C. GULLO (a cura di), *Diritto matrimoniale canonico (Studi giuridici)*, I, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2002, pp. 509-540; T. MAURO, *Gli impedimenti relativi ai vincoli religiosi: Ordo (can. 1087) e votum (can. 1088)*, in *ibidem*, pp. 541-554; K. E. BOCCAFOLA, *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone: affinitas (can. 1092), Consanguineitas*

Alla vista del caso presentato dalla sentenza c. Caberletti, ci poniamo due domande: 1) si può dire che c'è una giurisprudenza rotale consolidata che estende l'esigenza della certezza morale, circa la non avvenuta dispensa dall'impedimento, alle cause esaminate nel processo ordinario?; 2) è giustificata una tale estensione?

Per tentare di rispondere a queste domande, abbiamo esaminato le sentenze pubblicate nei volumi di *Decisiones* e *Decreta* della Rota Romana relative agli impedimenti di diritto meramente ecclesiastico, concentrandoci su quelle cause nelle quali la prova della dispensa aveva posto una qualche difficoltà.¹¹

Tra queste cause, ci sono alcune che si muovono nella logica del processo documentale.¹² Altre, invece, esaminano la questione all'interno di un pro-

(*can. 1091*), *Publica honestas* (*can. 1093*) e *Cognatio spiritualis* (*can. 1094*), in *Ibidem*, pp. 555-568; P. PELLEGRINO, *Gli impedimenti relativi ai vincoli etico-giuridici tra le persone nel matrimonio canonico*, Torino, Giappichelli, 2002; A. D'AURIA, *Gli impedimenti matrimoniali nel Codice di Diritto Canonico della Chiesa latina*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2007; S. SALAZAR, *L'impedimento di consanguineità nel sistema matrimoniale canonico*, Roma, EDUSC, 2013.

¹¹ La stragrande maggioranza dei casi riguardano fattispecie di consanguineità; altre, quello di disparità di culto. Alcune sentenze antiche riguardano, anche, l'impedimento di affinità derivato da rapporti immorali (la cosiddetta 'affinità illecita'). Le sentenze sono relativamente poche, il che è normale, tenendo conto che queste fattispecie ripercorrono spesso la via del processo documentale (cfr. cann. 1990 CIC 1917 e 1688 CIC). Queste cause sono arrivate in Rota soltanto quando c'erano delle difficoltà probatorie, o se si metteva in dubbio la validità della dispensa (per sufficienza della causa, ad esempio).

Per quanto riguardano specificamente i decreti pubblicati nei volumi rotali, ce ne sono alcuni riguardanti il processo documentale, ma che si riferiscono a impedimenti non dispensabili o a cause nelle quali la dispensa non offre particolari difficoltà. C'è un'eccezione, molto interessante per il nostro studio: una c. Alwan, *Beryten. Maronitarum, decr. diei 27 novembris 2007, confirmationis sententiae nullitatis matrimonii*, in *R. R. Decr.*, vol. xxv (2007), pp. 78-85.

¹² Abbiamo trovato quattro cause che analizzano il problema della prova della non avvenuta dispensa, riferite però al solo processo documentale (o *casus excepti*, come si diceva nella legislazione precedente al CIC). La prima è una c. Quattrococo, *sent. diei 26 aprilis 1939, Nullitatis matrimonii*, in *R. R. Dec.*, vol. xxxi (1939), pp. 243-251. Il tribunale di prima istanza aveva dichiarato la nullità del matrimonio celebrato tra due consanguinei secondo la procedura semplificata prevista dal can. 1990 CIC 1917, «cum dubitandum haud esset de consanguinitatis inter sponsores existentia, cumque S. Congregatio de Sacramentis, ad rem expetita, declarasset non constare in casu de concessa dispensatione» (*ibidem*, n. 2, p. 243). La parte convenuta appellò, però, la decisione, e fornì diverse prove in contrario (cfr. *ibidem*, nn. 7-9, pp. 246-251); ad esempio, che poiché il cardinale Lega, Prefetto della Congregazione, che poteva dispensare da tale impedimento, era molto amico del sacerdote che aveva celebrato il matrimonio, poteva aver concesso la dispensa *vivae vocis oraculo*, oppure aver sottoscritto la richiesta a lui presentata direttamente dal sacerdote (cfr. *ibidem*, nn. 7-8, pp. 247-249). Aldilà dell'opportunità o meno di un tale modo di procedere (che ricorda senz'altro alla fattispecie esaminata dalla c. Caberletti), il turno rotale constata che ci sono circostanze che fanno plausibile la concessione della dispensa. Restituisce quindi gli atti al tribunale di prima istanza, invitandolo a procedere per la via ordinaria (cfr. *ibidem*, n. 9), come esige il can. 1992 CIC 1917.

cesso ordinario. Sono le cause che potrebbero ritenersi i precedenti rispetto alla c. Caberletti che stiamo commentando. Pensiamo sia interessante presentarle brevemente.

3. ALCUNI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI DELLA SENTENZA C. CABERLETTI

Tre sentenze, tra quelle esaminate, affrontano una problematica simile alla c. Caberletti, perché ci sono difficoltà per capire se la dispensa dall'impedimento (di consanguineità, in tutti i casi) sia stata concessa o meno. Si tratta di una c. Parrillo, del 14 marzo 1927,¹³ e di due più recenti, riferite ad una stessa fattispecie: una c. Turnaturi, del 25 luglio 2001,¹⁴ e una c. De Angelis, del 14 febbraio 2003, che ha riformato la sentenza precedente.¹⁵

Oltre a questi casi, ci sono diverse decisioni rotali che accennano la stessa problematica, perché la dispensa non consta in alcun documento. In queste cause, però, si può concludere facilmente che la dispensa non è stata data, perché mai nessuno aveva pensato a chiederla. Esamineremo brevemente queste sentenze, perché riportano la stessa dottrina giurisprudenziale ed

Allo stesso modo ragiona una c. Teodori, *Neo-Eboracen.*, sent. diei 8 novembris 1947, *Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. xxxix (1947), pp. 530-536, dove si legge: «ut matrimonium inter consanguineos, dirimenti impedimento detentos, contractum, nullum declaretur, proceditur ad normam c. 1990, si ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constiterit de impedimenti existentia; simulque pari certitudine apparuerit dispensationem super eodem datam non fuisse. Si e contra vel circa impedimenti existentiam vel circa dispensationem aliquod habeatur positivum dubium, tunc processus ordinarius est instituendus» (n. 6, p. 532). La causa segue infatti la via ordinaria. Nel caso in questione non c'era traccia della dispensa nell'archivio corrispondente, ma si poteva concludere che questa fosse stata data in base ad altre prove, che il tribunale si preoccupa di argomentare per esteso, per dimostrare, positivamente, l'avvenuta dispensa (cfr. *ibidem*, nn. 8-10, pp. 533-536).

Un'altra causa che percorre la via del processo documentale è la famosa c. Corso, *Romana*, sent. diei 13 aprilis 1988, *Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. lxxx (1988), pp. 227-230; causa che è finita alla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (cfr. J. LLOBELL, *Il diritto all'equo processo. Note a proposito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla delibazione civile della dichiarazione di nullità del matrimonio ex processo documentale canonico*, «Ius Ecclesiae» 13, 3 [2001], pp. 859-884). La causa, di per sé, è molto semplice. Consta con certezza dell'esistenza dell'impedimento, e anche del fatto che nessuno ha pensato a chiederne alcuna dispensa (cfr. c. Corso, *Romana*, sent. diei 13 aprilis 1988, cit., pp. 229-230, n. 11). La Rota conferma, quindi, la sentenza di primo grado, che era stata pronunciata regolarmente seguendo il processo documentale.

L'ultimo caso che riferiamo è il decreto c. Alwan del 27 novembre 2007, citato nella nota precedente. Ma di questa causa ne parleremo più avanti.

¹³ c. Parrillo, sent. diei 14 martii 1927, *Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. xix (1927), decisio x, pp. 70-82.

¹⁴ c. Turnaturi, *Taurinen.*, sent. diei 25 iulii 2001, *Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. xcii (2001), pp. 522-536.

¹⁵ c. De Angelis, *Taurinen.*, sent. diei 14 februarii 2003, *Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. xciv (2003), pp. 91-97.

è interessante vedere come questa venne applicata. Presenteremo, quindi, una sentenza c. Brennan, del 19 dicembre 1951,¹⁶ offrendo altri riferimenti nelle note.

Procederemo in ordine cronologico, presentando sommariamente la fattispecie e il ragionamento sviluppato dai tribunali.

3. 1. *La sentenza c. Parrillo, del 14 marzo 1927*

Si tratta del caso di due cugini di un paese della Francia che si sposano civilmente. Sembra che siano consapevoli del fatto di essere parenti (anche se si sono conosciuti già da adulti) e che abbiano bisogno di chiedere (e pagare) una qualche dispensa per potersi sposare in chiesa.¹⁷ Il parroco del luogo, preso atto della loro situazione irregolare in occasione del battesimo della prima figlia avuta dalla coppia, li invita a sposarsi in chiesa.¹⁸ Il matrimonio viene celebrato a notte inoltrata, un giorno, dopo che il marito è tornato dal lavoro, con la presenza dei soli testimoni.¹⁹ Nel libro parrocchiale viene registrato l'evento, e si afferma che «in previsione di ciò, il parroco aveva chiesto e ottenuto dal vescovo ogni dispensa e ogni potere, in vista di non ritardare più la decisione presa dagli interessati».²⁰ Appena due anni dopo, le parti contraenti arrivano al divorzio, e l'uomo presenta domanda di nullità per impedimento di consanguineità, non negando che questo fosse stato dispensato, ma che lo fosse stato validamente.²¹

La sentenza esamina infatti se l'Ordinario avesse potestà per concedere una tale dispensa, alla luce della legislazione in vigore. Si pone comunque il problema previo se tale dispensa fosse stata concessa o meno, perché non c'è alcuna traccia di essa nel registro della curia diocesana. I giudici non si limitano a constatare tale mancanza; cercano, invece, di capire, attraverso altri mezzi di prova (dichiarazioni delle parti e dei testimoni e documenti) se la dispensa fosse stata concessa o meno.²²

A questo riguardo, il turno non ritiene sufficiente la dichiarazione contenuta nel registro parrocchiale circa la concessione al parroco di «ogni dispensa e ogni potere». Anche se si tratta di un documento pubblico, questo fa fede soltanto di ciò che gli compete, e cioè dell'avvenuta celebrazione del

¹⁶ c. Brennan, *Beryten. Maronitarum, sent. diei 19 decembris 1951, Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec. Vol. XLIII (1951), pp. 783-787

¹⁷ Cfr. c. Parrillo, *sent. diei 14 martii 1927, Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. XIX (1927), decisio x, pp. 70-82; pp. 70-71, n. 1.

¹⁹ Cfr. *ibidem*, p. 80, n. 14.

²⁰ Cfr. *ibidem*, p. 70, n. 1 (la traduzione è nostra).

²¹ Cfr. *ibidem*, p. 71, n. 1.

²² «Desunt igitur propria documenta ad ostendendum invicte, quod dispensatio in thēmate revera intercesserit, quod tamen non impedit, quominus aliunde probatio concludatur» (*ibidem*, p. 75, n. 7).

matrimonio.²³ La dichiarazione è poi troppo generale, e l'esame delle dichiarazioni delle parti e dei testimoni porta a dubitare che la dispensa fosse stata effettivamente concessa. C'è soltanto un'eccezione: una dichiarazione della parte convenuta in cui afferma che il parroco era consapevole del fatto che fosse necessaria una dispensa per la celebrazione del matrimonio, e le avrebbe detto che sarebbe andato dal vescovo per chiedere, concretamente, la dispensa dal legame di parentela.²⁴

Davanti a questo nodo, il giudice relatore sviluppa la dottrina che interessa in questo commento. La dichiarazione della donna getta un dubbio su ciò che indicano le altre informazioni raccolte, e cioè che non è stata concessa la dovuta dispensa. Tale dubbio, però, non appare in linea di massima così rilevante come per controbilanciare tutto il resto degli indizi. Il giudice deve raggiungere la certezza morale sulla non concessione della dispensa, in modo di poter battere il *favor matrimonii*. Tale certezza non è una certezza assoluta, ma morale. Deve cioè escludere ogni dubbio positivo e probabile, ma non la mera possibilità del contrario.²⁵

La dottrina è chiara, ma difficile da attuare. Trattandosi, invero, di un fatto negativo quello che bisogna provare, e cioè la non avvenuta dispensa, in pratica risulta molto complicato escludere ogni dubbio positivo e probabile. Perciò, il giudice relatore, dopo aver argomentato tanto sull'improbabilità della concessione della dispensa, finisce per ritornare sull'argomentazione circa la mancanza di potestà dell'Ordinario per concedere una tale dispensa. Non concorrevano, infatti, i requisiti che la legge prevedeva perché potesse concedere la dispensa un'autorità diversa dal Romano Pontefice.²⁶ La sentenza dichiara nullo il matrimonio per impedimento di consanguineità poiché, sebbene non consti con certezza che la dispensa non sia stata data, anche se questa fosse stata concessa, sarebbe comunque nulla per mancanza di competenza.

²³ Cfr. *ibidem*, pp. 75-76, nn. 8-9.

²⁴ Cfr. *ibidem*, p. 79, n. 13. La situazione è simile a quella della fattispecie esaminata dalla c. Caberletti, in cui l'unico indizio della possibile dispensa è l'affermazione del vescovo, quando disse che alla dispensa c'avrebbe pensato lui.

²⁵ «Sed dubium non tanti esse videtur, ut probabile saltem reddat indultae dispensationis factum, quo in casu iuris favor pro matrimonio exigeret penitus injecti dubii examen. Testis enim dum nullum habet dicti sui contestem, tenet vicissim contra se argumentorum cumulum supra expensum, et cum versemur in probatione facti negativi, seu non concessae dispensationis super certo ac indubio impedimento, non nisi argumentis negativis uti valeamus; quae si positivum et probabile dubium excludunt de concessa dispensatione, satis esse debent ad rem evicendam. Certo ex adductis in causa possibilitas non manet exclusa, quod dispensatio fuerit indulta, at ipsa sola non sufficit ad matrimonii valorem sustinendum, cum moralis certitudo, quae in iudice exigitur pro his negotiis terminandis, ea sit, quae non impossibile, sed imprudens reddit iudicium de opposito» (*ibidem*).

²⁶ Cioè il caso perplesso o l'impossibilità di aspettare la risposta della Santa Sede (cfr. *ibidem*, pp. 79-82, nn. 14-15).

3. 2. *La sentenza c. Brennan, del 19 dicembre 1951*

La seconda causa esamina un matrimonio celebrato tra due fedeli maroniti. La convivenza coniugale si interrompe dopo pochi mesi e la donna introduce la causa di nullità per impedimento di consanguineità.²⁷

Anche in questo caso il giudice relatore si interroga su due punti: l'esistenza dell'impedimento e l'assenza di dispensa.²⁸ Questa volta il nodo probatorio si trova nel primo elemento, per la difficoltà di ricostruire un punto oscuro dell'albero genealogico dei contraenti. È interessante, però, vedere come il giudice relatore, in poche righe, risolva il problema della prova dell'assenza di dispensa. Poiché non c'è alcuna traccia di essa, né nessuno si ricorda che se ne fosse parlato o che fosse stata richiesta, si può presumere che l'impedimento non è stato dispensato.²⁹ Il che è molto comprensibile se si tiene conto che i contraenti, molto probabilmente, non erano consapevoli del vincolo di consanguineità che li legava. Infatti, ancora al momento di introdurre la causa, non si mettono d'accordo sull'esistenza di tale legame di parentela.³⁰

3. 3. *Le sentenze c. Turnaturi, del 25 luglio 2001, e c. De Angelis, del 14 febbraio 2003*

Il terzo caso esaminato lo troviamo per la prima volta in una sentenza del 2001. Dopo diverse vicissitudini, un signore del sud d'Italia viene costretto a sposare una sua parente. Per poter farlo, il parroco chiede dall'Ordinario la relativa dispensa del vincolo di consanguineità. Nella curia diocesana consta

²⁷ Cfr. c. Brennan, *Beryten. Maronitarum, sent. diei 19 decembris 1951, nullitatis matrimonii*, in *R. R. Dec.* vol. XLIII (1951), pp. 783-787; p. 783, n. 1.

²⁸ «Ut de matrimonii nullitate Iudex sententiam ferre possit, praeter certam existentiam impedimenti, certo insuper constare debet nullam dispensationem validam collatam fuisse... Impeditur validitas matrimonii ex capite consanguinitatis existentis inter nupturientes. Duo proinde exquirenda sunt: 1) de existentia huiusmodi impedimenti; 2) de absentia dispensationis ab eodem» (*ibidem*, p. 785, nn. 2-3).

²⁹ «Quod in casu nulla dispensatio largita fuerit, satis ex actis constat: nemo eam memoria tenet, nullumque exstat testimonium tum in registis paroecialibus, cum in patriarchalibus» (*ibidem*, n. 3).

³⁰ Cfr. *ibidem*, pp. 785-786, n. 3, in fine. Lo stesso argomento (*nec suspicabatur*: 'neppure si sospettava') si può trovare in casi simili risolti dalla Rota. In queste cause, la prova della non avvenuta dispensa è semplice. La certezza che si raggiunge è, comunque, sempre morale, poiché continua a trattarsi della prova di un fatto negativo. *Vid.*, ad esempio, c. Many, *sent. [il volume non indica la data], Nullitatis matrimonii*, in *R. R. Dec.*, vol. I (1909), decisio III, pp. 24-28; n. 6, p. 27; c. Canestri, *Beryten. Maronitarum, sent. diei 19 iunii 1943, Nullitatis matrimonii*, in *R. R. Dec.*, vol. xxxv (1943), pp. 482-492; n. 15, p. 492; c. Heard, *Vic. ap. de Keewatin, sent. diei 30 martii 1944, Nullitatis matrimonii*, in *R. R. Dec.*, vol. xxxvi (1944), pp. 258-263; p. 260, n. 3; c. Wynen, *Heliopolitana Maronitarum, sent. diei 10 maii 1952, Apellationis, nullitatis matrimonii et alimentorum*, in *R. R. Dec.*, vol. XLIV (1952), pp. 294-308, p. 302, n. 18.

che la dispensa è stata richiesta, e abbonata la tassa corrispondente. Ciononostante, non è rimasta alcuna traccia documentale di essa; nemmeno c'è notizia del fatto che fosse stata concessa.³¹

Comunque sia, il matrimonio non è stato celebrato in quel momento perché l'uomo è fuggito. Più di 20 anni dopo, l'uomo acconsente alla celebrazione delle nozze. Per questo matrimonio, l'unico effettivamente celebrato, non consta sia stata chiesta dispensa dall'impedimento di consanguineità.³²

In linea con le sentenze citate in precedenza, anche la c. Turnaturi ritiene sia necessario, per dichiarare nullo il matrimonio, raggiungere la certezza morale su due punti: la presenza dell'impedimento e la non-dispensa da esso.³³ È interessante vedere come la sentenza rinvii in primo luogo alle prove documentali, che dovrebbero bastare per dirimere la questione, se le procedure fossero state compiute secondo diritto. Mancando però queste prove documentali, bisogna andare oltre, ricorrendo ad altri indizi e mezzi probatori per capire se la dispensa fosse stata concessa o meno.³⁴

Non c'è alcuna notizia che fosse stata richiesta la dispensa per il matrimonio effettivamente celebrato. La domanda quindi che si pone è se fosse ancora in vigore la dispensa richiesta e forse rilasciata vent'anni prima della celebrazione del matrimonio.³⁵ Che tale dispensa fosse stata rilasciata non consta, e che la dispensa abbia o meno un effetto perpetuo dal momento che è stata concessa non è neanche chiaro, almeno per il tribunale. Ma nessuna di queste ragioni basta perché il turno raggiunga la certezza morale circa la non concessione della dispensa. Perciò, anche in questo caso, il giudice relatore deve cercare un'altra linea argomentativa. Finalmente, il matrimonio viene dichiarato nullo perché la dispensa, nel caso fosse stata concessa, sarebbe stata nulla per mancata accettazione da uno dei contraenti.³⁶

La causa è stata riesaminata due anni dopo dalla stessa Rota, arrivando alla conclusione opposta. Il nuovo giudice relatore sottolinea, in primo luogo, che è dottrina comune che l'efficacia della dispensa non dipenda dall'accettazione da parte del beneficiario; e che una dispensa, una volta data, resti efficace per sempre, a meno che non sia revocata dall'autorità competente.³⁷ Il turno ritiene quindi che la dispensa richiesta l'anno 1957, se è stata data, era ancora efficace quando è stato celebrato il matrimonio, 25 anni dopo.

³¹ Cfr. c. Turnaturi, *Taurinen.*, sent. diei 25 iulii 2001, *Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. XCII (2001), pp. 522-536; p. 530, n. 22.

³² Cfr. *Ibidem*.

³³ Cfr. *ibidem*, p. 531, n. 26; «Ut de matrimonii nullitate iudex sententiam ferre possit ob defectum dispensationis, praeter certam existentiam impedimenti, certo insuper constare debet nullam dispensationem collatam fuisse» (*ibidem*, p. 529, n. 20; e rinvia alla c. Brennan del 1951, n. 2, e al n. 13 della c. Parrillo del 1927, testi citati sopra).

³⁴ Cfr. *ibidem*, p. 527, n. 16; p. 529, nn. 20-21.

³⁵ Cfr. *ibidem*, p. 527, n. 17.

³⁶ Cfr. *ibidem*, pp. 533-534, nn. 29-31).

³⁷ Cfr. c. De Angelis, *Taurinen.*, cit., pp. 92-93, nn. 3-7.

Il tribunale, quindi, procede a esaminare se si possa ritenere che la dispensa sia stata concessa.³⁸ Al riguardo, afferma che, se ben sia vero che non c'è traccia documentale della dispensa, si può concludere con certezza morale che questa è stata data attraverso altri indizi. Allora, poiché consta con certezza (morale) che la dispensa è stata concessa, non consta della nullità del matrimonio per impedimento di consanguineità non dispensato.

4. ALCUNE CONCLUSIONI CHE SI POSSONO DESUMERE DAI CASI ESAMINATI

Dalla lettura di queste sentenze, sembra chiaro che la giurisprudenza rotale esiga che, per dichiarare nullo un matrimonio alla cui celebrazione si opponeva un impedimento di diritto meramente ecclesiastico, bisogna che il giudice raggiunga la certezza morale su due punti: 1) la presenza effettiva delle circostanze che fanno ricadere i contraenti nell'impedimento; e 2) che l'impedimento non sia stato validamente dispensato.

Per quanto riguarda il primo elemento da determinare, di solito, sarà possibile la prova diretta attraverso qualche documento che attesti la presenza delle circostanze che fanno scattare l'impedimento (l'albero genealogico ricostruito in base ai registri civili o di battesimo, l'attestato dell'ordinazione, ecc.). In certe occasioni, per mancanza di documenti che ne attestino i fatti, si troveranno delle difficoltà (come abbiamo visto nella sentenza c. Brennan e nella c. Caberletti). Ma tali difficoltà si possono risolvere, abitualmente, ricorrendo ad altre prove, anche dirette – come le dichiarazioni dei testimoni oculari dei fatti –, oppure indirette, che insieme ad altri indizi ed ammenicoli possano portare il giudice alla certezza morale dell'accaduto. Si tratta, in fin dei conti, di fatti positivi.

È nel secondo elemento che si trovano più problemi. Per raggiungere la certezza morale circa la non avvenuta dispensa dall'impedimento, bisogna provare un fatto negativo. Il che non è impossibile (proprio perché la certezza di cui si parla è una certezza morale, non assoluta, come ribadiscono le diverse sentenze esaminate); ma sì, certamente, molto complicato. Come abbiamo visto nelle cause esaminate, i giudici riescono a raggiungere questa certezza soltanto nei casi in cui i contraenti, al momento della celebrazione delle nozze, non erano consapevoli di incorrere in alcun impedimento. Sembra allora chiaro che non avessero chiesto una dispensa di cui non pensavano aver bisogno.

³⁸ In linea con la giurisprudenza precedente (si rifà infatti alla c. Parrillo), ma in un modo che riteniamo sia più preciso, la c. De Angelis afferma: «Ad casum nostrum quod attinet, decisio pro nullitate requirit argumentum quod imprudens reddat iudicium de concessa dispensatione» (*ibidem*, p. 94, n. 9). Il turno si sforza, quindi, per dimostrare positivamente che la dispensa è stata concessa (cfr. *ibidem*, pp. 94-97, nn. 12-17).

In tutti gli altri casi, anche se sembra probabile che la dispensa non sia stata concessa, trattandosi di un fatto negativo quello che bisogna provare, è tanto complicato escludere ogni dubbio positivo e probabile, che i giudici finiscono per dichiarare nullo il matrimonio percorrendo una strada diversa, che a prima vista era sembrata più complicata. In due sentenze positive (c. Parrillo e c. Turnaturi) si argomenta che, anche se la dispensa fosse stata concessa, sarebbe stata comunque nulla, o per mancanza di competenza dell'autorità concedente, oppure per la non accettazione da uno dei contraenti.

La sentenza c. Caberletti di cui ci occupiamo ci offre, tra tutte, un ottimo esempio della difficoltà di prova di questo fatto negativo. Anche se ci sono tante ragioni forti che portano a pensare alla non concessione effettiva della dispensa, il turno ritiene impossibile escludere ogni dubbio positivo e probabile, fino al punto di risolvere la causa in base ad un altro capo di nullità, l'incapacità, la cui presenza è, di solito, più difficile da determinare.

5. UN CONTRASTO TRATTO DA UN'ALTRA DECISIONE ROTALE

In un decreto c. Alwan del 2007, già citato, troviamo una dottrina, in materia di dispensa dagli impedimenti, che appare alquanto diversa rispetto alla giurisprudenza finora studiata. Presenteremo succintamente la fattispecie, per poi esporre il ragionamento della sentenza.³⁹

Un maronita sposa una sua consanguinea, ortodossa, avendo ottenuto previamente la licenza necessaria per celebrare un matrimonio misto, tramite un decreto nel quale si concede la 'dispensa dall'impedimento di mista religione', ma non si dice nulla circa l'impedimento di consanguineità.⁴⁰ Il tribunale di primo grado esegue il processo documentale, concludendo a favore della nullità del matrimonio per impedimento di consanguineità non dispensato.

La parte convenuta appella contro una tale decisione, argomentando che si debba ritenere che, chi emanò il decreto, avesse dato la dispensa «implicitamente per licentiam matrimonii celebrandi, cum ipse sciret de impedimenti exsistentia».⁴¹ Il vicario giudiziale, che è colui che ha dato la dispensa, aveva davanti a sé, infatti, l'albero genealogico dei contraenti, nel quale si poteva vedere il grado di consanguineità che legava entrambi.⁴² Una tale possibilità, a giudizio della parte convenuta, basterebbe almeno per rinviare la causa al processo ordinario.

³⁹ Anche se si tratta di un caso di diritto orientale, la normativa correlativa del codice latino è sostanzialmente la stessa; e i principi di diritto a cui si fa riferimento sono, a nostro giudizio, identici.

⁴⁰ cfr. c. Alwan, decr. cit., p. 81, n. 10. Si parla di 'impedimento di mista religione' impropriamente, per inerzia rispetto alla legislazione precedente.

⁴¹ *Ibidem*, n. 11.

⁴² Cfr. *ibidem*, n. 11.

Il turno risponde negativamente a quanto propone la parte convenuta, argomentando che la dispensa, in quanto istituto eccezionale, è sottoposta a interpretazione stretta, e quindi non è ipotizzabile una dispensa implicita. Una tale interpretazione si basa sulla legge canonica⁴³ e sulla giurisprudenza.⁴⁴ Il turno fa particolare leva sull'obbligo di redigere la dispensa per iscritto, affinché questa possa essere provata nel foro esterno.⁴⁵

Nel decreto emanato dal vicario giudiziale, che è un documento pubblico, non appare alcun accenno alla dispensa dall'impedimento di consanguineità, ma soltanto dalla mista religione.⁴⁶ Da una dichiarazione poi del parroco, si capisce che costui non chiese dispensa dall'impedimento di consanguineità, per uno sbaglio inconsapevole.⁴⁷ Quindi, conclude il decreto: «seposita quaestione de eo cui tribuenda sit culpa defectus dispensationis, clarum est parochum dispensationem non petiisse ideoque eam non esse concessam, ergo pro inexistentem esse habendam, quia in dispensationibus interpretatio stricta adhibetur et quod *non est in actis non est in mundo*. Nequidem opinari licet Vicarium iudicialemplicitate dispensationem concessisse, cum ei esset nota impedimenti existentia, sicut pars conventa contendit, quia dispensatio conceditur implicate vel vivae vocis oraculo, aliquibus in casibus specificis impossibilitatis materialis conficiendi decretum in scriptis (cf. cann. 796-797), sed implicita praesumi nequit, cum adsit decretum in scriptis quoad aliud impedimentum, sicut in praesenti casu».⁴⁸

Il turno conferma la sentenza affermativa di primo grado, che era stata pronunciata a seguito di un processo documentale. I giudici ritengono, quin-

⁴³ «Cum sit concessio gratiae, dispensatio consistit in rescripto emisso ex potestate Ecclesiae regiminis (can. 1527) et qua talis, sicut omnes actus administrativi singulares quae exceptionem legi concedunt in casibus singulis et specificis, strictae interpretationi subest» (*ibidem*, p. 82, n. 14). Il decreto si rifà ai cann. 1500, 1512 §§ 1 e 4 CCEO.

⁴⁴ «Iurisprudentia semper stricte interpretata est omissiones vel obliviones in dispensationibus, easque habet pro non existentibus, etsi impedimenta certa erant et nota auctoritati ad concessionem dispensationis competenti» (*ibidem*, n. 15). Purtroppo, il decreto cita soltanto alcuni vecchi provvedimenti di Congregazioni della Curia Romana.

⁴⁵ «Praesens lex canonica admittit concessionem gratiae "vivae vocis oraculo", dummodo tamen caveatur eius probationi in foro externo (can. 1527). Pro dispensationibus matrimonialium impedimentorum, Legislator canonicus praecipit obligationem eas in scriptis redigendi. Etiam dispensationes datae in foro interno vel in casibus specialibus prout cum "omnia parata sunt" (can. 797) vel "urgente periculo mortis" (can. 796) in scriptis redigendae sunt (can. 798), *quia dispensatio praesumi vel praesupponi nequit et semper debet eius concessio probari posse, quia ipsa existit aut non existit et tertium non datur*» (c. Alwan, *decr.*, cit., p. 83, n. 15; sottolineatura nostra). Un ragionamento simile si trova nella sentenza c. Many già citata: «licet impetrata fuerit dispensatio pro foro interno, haec in praesenti causa, pro nihilo haberi deberet, quia mens Ecclesiae et quidem expressis verbis manifestata, in his dispensationibus pro foro interno concedendis, est ut in foro iudiciario nullatenus suffragentur» (c. Many, *sent. Nullitatis matrimonii*, in *R. R. Dec.*, vol. I [1909], decisio III, cit., p. 27, n. 7).

⁴⁶ Cfr. *ibidem*, pp. 83-84, n. 16.

⁴⁷ cfr. *ibidem*, p. 84, n. 17.

⁴⁸ *Ibidem*; corsivo nell'originale.

di, che consti con certezza la presenza dell'impedimento da un documento pubblico ineccepibile (cioè il decreto attraverso il quale si concede la licenza per contrarre un matrimonio misto, e nel quale non si dice nulla circa l'impedimento di consanguineità); e che consti con pari certezza che tale impedimento non sia stato dispensato, senza bisogno di rinviare la causa al processo ordinario per fare ulteriori accertamenti.

6. ALCUNI SPUNTI PER LA RIFLESSIONE

A questo punto, riprendiamo le domande poste all'inizio di questo commento. Si può dire che c'è una giurisprudenza consolidata che esige il raggiungimento della certezza morale circa la non avvenuta dispensa per dichiarare nullo un matrimonio gravato da un impedimento di diritto meramente ecclesiastico? Sarebbe fondata una tale estensione?

In linea di principio, sembra che la giurisprudenza sia unanime sul fatto che bisogna provare la non-dispensa. Tutte le sentenze e decreti esaminati fanno lo sforzo di argomentare la non concessione della dispensa. Lo stesso decreto c. Alwan del 2007, che è la decisione che sembra proporre una linea interpretativa più restrittiva, argomenta per dimostrare che la dispensa non è mai avvenuta, senza restare nella presunzione che *quod non est in actis non est in mundo*.

Pensiamo, invero, che il modo di impostare questo bisogno in alcune sentenze possa comportare difficoltà innecessarie, che derivano, a nostro giudizio, da due punti: 1) una trasposizione un po' acritica, delle norme previste per il processo documentale, al processo ordinario; 2) la dimenticanza che la certezza morale è un grado di certezza qualificata, la cui esigenza presuppone, a livello pratico, lo stabilimento di una presunzione di diritto. Il primo punto, porta a suppletire la dichiarazione di nullità alla prova di un fatto negativo, senza che questo sia espressamente previsto dalla legge; il secondo, ad esigere un grado di certezza eccessivo su questo punto in particolare.

6. 1. *La trasposizione di norme previste per il processo documentale al processo ordinario*

Per quanto riguarda il primo punto, bisogna ricordare che quella esigenza di prova di un fatto negativo, così formulata, non si trova nella legislazione, tranne che riferita al processo documentale, con l'effetto di rimandare la causa al processo ordinario.⁴⁹ A nostro parere, si fa un passaggio ingiustificato dall'affermazione: 'se non consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o non sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa

⁴⁹ Cfr. can. 1690 CIC.

la dispensa, *si vada al processo ordinario*';⁵⁰ all'affermazione: 'se non consti con certezza dell'esistenza di un impedimento dirimente o non sia chiaro con eguale sicurezza che non fu concessa la dispensa, *si dichiari che non consta della nullità del matrimonio*'.⁵¹

Questo passaggio, operato da alcune delle sentenze esaminate, ha più rilevanza pratica di quanto non possa sembrare a prima vista. In linea di massima, il ragionamento sembra ineccepibile: se non sono certo che l'impedimento sia stato dispensato validamente, allora forse sto dichiarando nullo un matrimonio per un impedimento che non c'è. Nella pratica, però, vediamo che può essere molto complicato provare un tale punto, essendo com'è un fatto negativo. E ci chiediamo: è veramente necessario impostare la prova in questo modo?

6. 2. *L'eccessivo allargamento dell'esigenza di certezza morale per le decisioni del giudice*

Arriviamo così al secondo punto accennato. Ci sono voci in dottrina che hanno segnalato la tendenza ad allargare in eccesso la portata dell'esigenza di certezza morale per le decisioni giudiziali,⁵² identificando una delle cause di tale allargamento nella dicitura troppo imprecisa del can. 1608 § 1 CIC, che sembra esigere la certezza morale per qualsiasi provvedimento giudiziario.⁵³

In realtà, poiché la certezza morale è un grado di certezza qualificata, questa si esige in casi particolari, e sempre per pronunce di natura dichiarativa.⁵⁴ Quando viene richiesta la certezza morale, tale obbligo si manifesta nel bisogno di superare una presunzione di diritto, prevista dal legislatore con la finalità di tutelare un qualche bene giuridico particolarmente sensibile. In

⁵⁰ Cfr. cann. 1688 e 1690 CIC.

⁵¹ Cfr. c. Parrillo, *sent. diei 14 martii 1927*, cit., p. 79, n. 13; c. Brennan, *Beryten. Marotinarum, sent. diei 19 decembris 1951*, cit., p. 785, nn. 2-3; c. Turnaturi, *Taurinen., sent. diei 25 iulii 2001, Nullitatis matrimonii*, cit., p. 529, nn. 20-21.

⁵² Vid., ad esempio, J. LLOBELL, *La certezza morale nel processo matrimoniale canonico*, «Il Diritto Ecclesiastico» 1 (1998), pp. 758-802; pp. 759-762.

⁵³ Cfr. Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, «Ius Ecclesiae», 9, 2 (1997), p. 418.

⁵⁴ «Intorno alla obbiettiva verità del fatto» (Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, «AAS» 34 [1942], pp. 338-343; n. 1). Sembra difficile che si possa esigere (o raggiungere) la certezza morale in provvedimenti di natura diversa. Così, ad esempio, riteniamo sia giusto esigere al giudice di raggiungere la certezza morale circa la colpevolezza del reo, e vincere così la presunzione d'innocenza (cfr. can. 1321 § 1 CIC); ma non ci sembra che sia possibile esigere il raggiungimento della certezza morale su quale sia la pena più idonea, per poter irrogarla (la pensa diversamente D. G. ASTIGUETA, *La certezza morale nella decisione penale*, «Ius Ecclesiae» 34, 1 [2022], pp. 93-110; pp. 95 e 108). In tali casi, riteniamo ci sia sempre un inevitabile margine di discrezionalità (che non è arbitrarietà, certamente).

modo che se tale certezza non viene raggiunta, il giudice deve decidere in base a quella presunzione (cf. can. 1608 § 4 CIC).⁵⁵

Per ciò, l'oggetto su cui si fa ricadere l'obbligo di raggiungere la certezza morale non è indifferente. In pratica, esigere la certezza morale circa la non concessione della dispensa nel processo ordinario è tanto quanto stabilire la presunzione che la dispensa è stata concessa. È legittimo stabilire una tale presunzione?

7. ELEMENTI PER UNA POSSIBILE RISPOSTA

Pensiamo che alla base di queste contraddizioni e difficoltà possa esserci un qualche fraintendimento delle finalità e dei limiti del processo. Perciò, proponiamo due linee di riflessione che ci ha suscitato la lettura di queste sentenze. La prima, ha che vedere con le diverse presunzioni stabilite dal legislatore per guidare il giudice nel compito a lui affidato; la seconda, con la distribuzione dei ruoli tra i diversi soggetti che prendono parte nel processo, cooperando con il giudice per il raggiungimento della certezza morale circa la nullità o meno del matrimonio. A queste due riflessioni aggiungiamo una premessa: la diversità di situazioni in cui si trova il giudice in funzione del capo di nullità che stia esaminando.

7. 1. Premessa: cause di nullità *ope legis* e *ex natura rei*

In primo luogo, pensiamo valga la pena, per chiarire le idee, fare una distinzione, tra quelle cause matrimoniali in cui viene esaminato un capo di nullità di diritto naturale e quelle in cui la causa di nullità è una disposizione di diritto meramente ecclesiastico. Quando parliamo di impedimenti imposti da una legge meramente ecclesiastica,⁵⁶ dobbiamo capire che ciò che il giudice deve determinare non è esattamente la stessa cosa che quando si trova davanti ad una causa di nullità per incapacità, per esclusione, errore, o per

⁵⁵ Nei casi in cui si richiede dal giudice il raggiungimento della certezza morale, «quando (...) la mancanza di certezza circa il fatto da giudicare impedisce di pronunciare un giudizio positivo sul merito della causa, la legge, ed in particolare l'ordinamento dei processi, danno al giudice regole obbligatorie sopra il modo di procedere, nelle quali le *praesumptiones iuris* e i *favores iuris* hanno una importanza decisiva. Di queste regole di diritto e di procedura il giudice non può non tener conto» (Pio XII, *Discorso alla Rota Romana*, 1° ottobre 1942, cit., n. 1). Sono esempi il *favor matrimonii* (cfr. can. 1060 CIC), la presunzione d'innocenza (cfr. can. 1321 § 1 CIC), la presunzione di validità dell'atto (cfr. can. 124 § 2 CIC), la presunzione di consumazione del matrimonio una volta stabilita la convivenza (cfr. can. 1061 § 2 CIC), e la presunzione dell'avvenuto battesimo nei casi in cui il capo di nullità exceptio è quello di disparità di culto, ai soli effetti dell'eventuale dichiarazione di nullità (cfr. can. 1086 § 3 CIC).

⁵⁶ O di altri elementi che possono provocare la nullità del matrimonio soltanto *ope legis*, e non *ex natura rei*; ad esempio, l'esigenza di una forma *ad validitatem* per la celebrazione (cfr. can. 1108 CIC) o di certe formalità per la celebrazione del matrimonio tramite procuratore (cfr. can. 1105 CIC).

altri capi che parlano della nullità del matrimonio *ex natura rei*.⁵⁷ Ci si capisca bene. In ogni caso, il giudice deve raggiungere la certezza morale sul fatto che non c'è un matrimonio. Ma ciò che si chiede per arrivare a tale conclusione è diverso. Nel caso dei capi di nullità *ex natura rei*, il giudice deve determinare se c'era o meno il consenso, la capacità, la libertà, ecc., sufficienti per far nascere il matrimonio. In questi casi, le domande 'c'è stato un vero matrimonio?' e 'questo matrimonio è nullo?' si identificano.

Quando parliamo invece di capi irritanti o inabilitanti *ope legis*, il giudice deve raggiungere anche la certezza morale sulla nullità o meno del matrimonio, ma lo fa determinando se tale legge irritante o inabilitante era, nel caso, efficace e operativa. La risposta alla domanda 'questo matrimonio è nullo?' dipende dalla risposta ad un'altra domanda diversa e in certo senso previa: 'questa legge irritante o inabilitante era efficace per il caso in esame al momento della celebrazione del matrimonio?'.

7. 2. Il sistema di presunzioni

E allo stesso modo che c'è una presunzione in favore dell'atto posto debitamente in quanto alla sua apparenza esterna,⁵⁸ c'è una presunzione in favore dell'efficacia della legge. Cioè, una presunzione che la legge debba essere efficace finché si dimostri il contrario. Sembra un'affermazione superflua, scontata, ma situazioni come quella che stiamo esaminando ci fanno capire che in diritto canonico questa massima non sia sempre tanto chiara.

Nel vigente ordinamento canonico, non si trova una disposizione che parli espressamente di una tale presunzione;⁵⁹ ma non è forse la cosa logica in un sistema giuridico? A quale fine si prevede l'istituto della dispensa dalla legge, ad esempio, se non c'è questa presunzione di efficacia?⁶⁰ D'altronde, una tale presunzione è in realtà un principio generale del diritto. Come ricorda una sentenza raccolta nel primo volume di decisioni rotali: «*ius praesumit contra illum qui adversus iura nititur*».⁶¹

In dei casi come quelli esaminati, va tutelato, certamente, lo *ius connubii*. Il *favor matrimonii* – che, come vedremo, è la presunzione prevalente – è una

⁵⁷ Sulla distinzione tra nullità *ex natura rei* e *ope legis*, *vid.* E. BAURA DE LA PEÑA, *Parte generale del diritto canonico: diritto e sistema normativo*, Roma, EDUSC, 2013, pp. 106-109. S. VIGO, *Commento al can. 124*, in J. I. ARRIETA (a cura di), *Codice di Diritto Canonico e leggi complementari commentato*, Roma, Coletti a San Pietro, 2022⁸, pp. 139-140.

⁵⁸ In genere (can. 124 § 2 CIC), e specificamente e in modo rafforzato per il matrimonio (can. 1060 CIC).

⁵⁹ Paragonabile alla dicitura, ad esempio, dei cann. 124 § 2, 1060 e 1321 § 1 CIC.

⁶⁰ Oltre che dalla previsione dell'istituto dispensatorio, tale presunzione, si potrebbe desumere dai canoni che si riferiscono in genere all'efficacia delle leggi (cfr. can. 7-15 CIC).

⁶¹ c. Sincero, sent. [non viene indicata la data], in *R. R. Dec.*, vol. I (1909), deciso VI, pp. 50-60; p. 58, n. 12.

chiara manifestazione di questa tutela. Ma anche la legge va tutelata, legge che è stata promulgata per essere efficace, e che non ammette di essere trascurata in qualsiasi maniera. C'è un modo per allentare la legge, e questo modo è la dispensa: un atto giuridico regolamentato che esige la considerazione della concorrenza o meno di una causa che giustifichi l'atto dispensatorio, dopo un diligente esame di tutte le circostanze.⁶² Le leggi inabilitanti e irritanti hanno un loro senso, di tutela di beni giuridici rilevanti. Si prevedono infatti soltanto per questioni gravi, perché il loro effetto è pesante, fino al punto che sono sottoposte a interpretazione stretta.⁶³ Un motivo in più per non trascurarle in qualsiasi modo.

Riteniamo che, in una causa come quelle esaminate, potremmo distinguere fino a tre presunzioni: la presunzione che il matrimonio celebrato in modo esternamente corretto sia valido, fino a prova contraria (cf. can. 1060 CIC); la presunzione che la legge (particolarmente quella che stabilisce un requisito per la validità di un atto) sia efficace, fino a prova contraria (cf. cann. 7-15 e cann. 85 e ss. CIC); e la presunzione che un atto posto correttamente in quanto ai suoi elementi esterni (concretamente la dispensa dalla legge regolarmente fatta) sia valido, fino a prova contraria (cf. can. 124 § 2 CIC).⁶⁴

7. 3. *I diversi ruoli nel processo, al servizio della certezza morale del giudice*

Tornando alla questione principale, bisogna dire che è il giudice che deve raggiungere la certezza morale circa la nullità del matrimonio. Ma come lo fa? Attraverso il processo. Un processo nel quale non è da solo. È assistito da altri soggetti che, cooperano per raggiungere un solo e stesso fine: la verità che deve essere dichiarata.⁶⁵ A tale scopo, la legge distribuisce tra i diversi soggetti gli oneri del processo, cioè la responsabilità di fornire i mezzi probatori per far cadere le presunzioni legali. Ora bisogna chiedersi: su quale persona ricade l'onere della prova?

⁶² Cfr. can. 90 CIC.

⁶³ Cfr. cann. 10 e 17 CIC.

⁶⁴ In questo senso, e riferendosi alla dispensa dagli impedimenti matrimoniali, una sentenza c. Sabattani affermava che tale presunzione si estende anche alla causa della dispensa: «post concessam dispensationem, quando quaestio agitur de celebrati matrimonii valore, pendente a validitate dispensationis, iuris praesumptio quae iubet omnem actum praesumi recte factum, donec evidenter contrarium probetur, extenditur etiam ad causas dispensandi» (c. Sabattani, *Petrocoricen.*, sent. diei 31 maii 1963, *Nullitatis matrimonii*, in R. R. Dec., vol. LV [1963], pp. 422-432; p. 426, n. 8).

⁶⁵ In quel senso prospettato da Pio XII nel famoso discorso alla Rota del 1944, che è la cornice nella quale si può capire quanto si dirà in seguito (cfr. PIO XII, *Discorso alla Rota Romana*, 2 ottobre 1944, «AAS» 36 (1944), pp. 281-290; n. 3; *vid.* anche Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, cit., p. 444.

La prova dei fatti asseriti corrisponde a chi li asserisce.⁶⁶ A chi dice che il suo matrimonio è nullo per un qualche impedimento, corrisponde l'onere di fornire le prove necessarie circa la ricorrenza dell'impedimento. Tale prove devono permettere al giudice di raggiungere la certezza morale necessaria per superare la prima e fondamentale presunzione: il *favor matrimonii*.⁶⁷

La prova della dispensa compete, come eccezione che è, alla parte che si oppone alla pretesa della parte attrice, e cioè alla parte convenuta. Essa deve provare che l'impedimento è stato dispensato e che, quindi, non sussiste la causa di nullità del matrimonio.⁶⁸ La deve provare in modo di permettere al giudice di raggiungere la certezza morale necessaria per superare la seconda presunzione: il favore della legge canonica, che stabilisce un impedimento per proteggere un qualche bene ecclesiale, e non può essere lasciata da parte se non a norma di diritto (e cioè attraverso la legittima dispensa).⁶⁹

Non corrisponde, invece, a questa parte provare che la dispensa è stata concessa validamente. Questo dovere ricade, in via di eccezione, sulla parte attrice, che dovrà fornire i mezzi probatori necessari affinché il giudice raggiunga la certezza morale sull'invalidità della dispensa, in modo di superare

⁶⁶ Cfr. 1526 § 1 CIC. E si tenga conto per quanto si dirà in seguito quanto afferma il can. 1585 CIC: «chi ha dalla sua parte una presunzione *iuris*, viene liberato dall'onere della prova, che ricade sulla parte avversa».

⁶⁷ Cfr. can. 1060 CIC. Diciamo che è la prima e fondamentale presunzione, perché lo *ius connubii* è un diritto fondamentale previo a qualsiasi disposizione di diritto positivo. Ciononostante, ammessa la capacità della Chiesa di regolamentare la materia matrimoniale, questa può stabilire delle disposizioni in grado di sottomettere la validità del matrimonio a determinati requisiti.

⁶⁸ «Come risulta dallo stesso concetto della certezza morale, fattore essenziale della stessa è la retta valutazione anche di tutti gli argomenti degni di attenzione che si oppongono alla domanda dell'attore» (Z. GROCHOLEWSKI, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, cit., pp. 442-443). Il che non vuol dire che si deva raggiungere la certezza morale sulla non avvenuta dispensa; basta non raggiungere la certezza morale sull'avvenuta dispensa dopo un diligente esame delle prove addotte a suo sostegno. Come affermava la sentenza c. De Angelis citata: «*decisio pro nullitate requirit argumentum quod imprudens reddat iudicium de concessa dispensatione*» (c. De Angelis sent. cit., p. 94, n. 9). Abbiamo visto come nella stessa sentenza De Angelis, e in altre citate, il tribunale raggiunga la certezza morale circa l'avvenuta dispensa attraverso diverse prove indirette, senza fermarsi dinanzi al fatto che non c'era traccia della dispensa nel registro corrispondente.

⁶⁹ Per questo motivo, gli atti che, come la dispensa da un impedimento, «sono contrari a una legge a vantaggio dei privati, sono sottoposti a interpretazione stretta» (can. 36 CIC); ed «è sottoposta a interpretazione stretta non solo la dispensa a norma del can. 36, § 1, ma la stessa potestà di dispensare concessa per un caso determinato» (can. 92 CIC). Inoltre, il can. 90 § 1 ricorda: «Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza giusta e ragionevole causa, tenuto conto delle circostanze del caso e della gravità della legge dalla quale si dispensa; altrimenti la dispensa è illecita e, se non fu data dal legislatore stesso o dal suo superiore, è anche invalida». Si pensi anche a quanto prevedono i cann. 37 e 74 CIC circa l'obbligo di dare per iscritto il rescritto che riguarda il foro esterno, e di provare nel foro esterno la grazia ricevuta.

la terza presunzione: la validità dell'atto giuridico posto correttamente in quanto a tutti i suoi elementi esterni.⁷⁰

Il giudice non deve aspettare a raggiungere la certezza morale su tutti questi singoli punti per poter pronunciare la sentenza. Nel caso in cui non raggiunga la certezza morale in uno dei passaggi corrispondenti, dovrà decidere in base alla presunzione stabilita dal diritto: in favore della validità del matrimonio se non consta della presenza dell'impedimento; in favore dell'efficacia della legge irritante se non consta della dispensa;⁷¹ in favore della validità dell'atto dispensatorio se non consta della sua nullità.⁷²

Questa è, ci sembra, la logica del processo. In questo modo, il giudice non deve raggiungere la certezza morale su alcun fatto negativo, il che può essere molto complicato.⁷³ Il processo viene incontro a queste difficoltà logiche,

⁷⁰ Cfr. can. 124 § 2 CIC.

⁷¹ La sentenza che stiamo commentando decide in modo diverso, ritenendo che l'impossibilità di risolvere il dubbio circa il fatto che la dispensa sia stata concessa o meno, impedisca la dichiarazione di nullità per questo capo (cfr. c. Caberletti, n. 8, in fine). Si capiscono molto bene le ragioni, della sentenza, che è senz'altro una decisione legittima, prudente e conforme a una linea giurisprudenziale. Riteniamo però che in questi casi, seguendo il ragionamento fin qui svolto e poggiando sulla dottrina del decreto c. Alwan riportato sopra, sarebbe legittimo, e magari più congruo, presumere in favore dell'efficacia della legge (irritante) quando rimane un forte dubbio circa la concessione della dispensa.

⁷² Cfr. can. 1608 § 4 CIC. Così ragiona, ad esempio, una sentenza c. Heard già citata: «Tria sunt in causa determinanda, vid.: 1° an adsit impedimentum consanguinitatis inter contrahentes matrimonium de quo agitur; et quatenus affirmative, 2° an rite dispensatum fuerit ante matrimonium; et quatenus negative, 3° an matrimonium postea, data dispensatione, rite convalidatum sit» (c. Heard, *Vic. ap. de Keewatin, sent. diei 30 martii 1944*, cit., n. 3, p. 260). Come si vede, la sentenza non si pone la domanda sulla validità o meno della dispensa, che non è stata sollevata; ma sull'eventuale convalidazione del matrimonio. Ciò che ci sembra interessante è il modo progressivo in cui viene impostato il ragionamento.

⁷³ Certamente, non è impossibile, e ci sono alcune cause in cui quello che si deve provare, per superare una qualche presunzione di diritto è, appunto, un fatto negativo. Capita così nelle cause di scioglimento del vincolo di un matrimonio rato e non consumato, perché in tal caso l'oggetto stesso della domanda, ciò che bisogna determinare, è il fatto della non consumazione, requisito per poter concedere la grazia del scioglimento. E bisogna superare la presunzione stabilita dal can. 1061 § 2 CIC. Per capire come si possa dimostrare un tale fatto negativo, rinviamo a P. BIANCHI, *La certezza morale di qualcosa che non esiste*, cit.

Qualcosa di simile capita nelle cause di nullità del matrimonio relative all'impedimento di disparità di culto, nelle quali il *dubium* da sciogliere è se la parte acattolica sia stata battezzata o meno. In tali cause bisogna provare il non avvenuto battesimo, che è il presupposto per l'esistenza dell'impedimento. Inoltre, così viene richiesto dalla presunzione di diritto stabilita dal can. 1086 § 3 CIC. In questi casi, ciò che bisogna provare è veramente un fatto negativo. Così ragiona, ad esempio, una c. Doheny, *sent. diei 16 februarii 1960, Nullitatis matrimonii*, in *R. R. Dec.*, vol. LII (1960): «versamur circa probationem facti negativi: quam probationem antiqui diabolicam, propter peculiarem difficultatem, vocabant. Exinde, patronorum eiusdem inclinatio ad convertendam probationem negativam in positivam: quasi baptismi collatio reapse probari, in praesentiam, deberet. Non ita! Idest, non baptismum fuisse re vera collatum probare oportet, sed e contra, necesse est iuridice destruat pro-

perciò distribuisce i ruoli e stabilisce delle presunzioni. Non è formalismo. È capire che il diritto ha i suoi limiti, che il processo ha una sua struttura, e che ci sono altri mezzi per garantire l'adeguazione della decisione giudiziaria alla verità delle cose, oltre l'esigere una certezza sproporzionata. Concretamente, resta la possibilità di appellare⁷⁴ e, trattandosi poi di cause sullo stato delle persone, questa non passa mai in giudicato,⁷⁵ e resta aperta la via della *nova causae propositio* nel caso appaiano nuove prove determinanti.⁷⁶

8. CONCLUSIONE

Il giudice deve raggiungere la certezza morale sulla nullità del matrimonio per poter pronunciare una sentenza affermativa. Quando la causa della nullità è una legge irritante meramente ecclesiastica, a nostro parere, non è necessario che il giudice raggiunga la certezza morale circa la non concessione della dispensa. Basta che costui raggiunga la certezza morale circa l'esistenza delle circostanze che fanno incorrere in tale sanzione, e che non raggiunga invece la certezza morale sulla dispensa da tale legge. Soltanto una tale certezza serve a sconfiggere la presunzione di efficacia della legge.⁷⁷

Nel caso poi che consti con certezza morale che la legge è stata dispensata, non potrà dichiarare nullo il matrimonio, tranne che raggiunga la certezza morale circa la nullità dell'atto dispensatorio.

Per chiarire questi punti, il giudice conta con la cooperazione degli altri soggetti del processo, che devono fornire le prove necessarie per delucidare la solidità delle proprie pretese.⁷⁸

batio collati baptismi, quae, iam suspecto equidem tempore, legitima exhibita fuit» (n. 2, p. 69).

⁷⁴ Come abbiamo visto che è successo nella c. Quattrocolo, *sent. diei 26 aprilis 1939, Nullitatis matrimonii*, cit., pp. 246-251, nn. 7-9; e nella c. De Angelis, *Taurinen.*, *sent. diei 14 februarii 2003*.

⁷⁵ Cfr. can. 1643 CIC.

⁷⁶ Cfr. cann. 1644 e 1681 CIC.

⁷⁷ Infatti, posta la questione in positivo, è quello che si esige a qualsiasi soggetto. Una persona gravata dall'impedimento di consanguineità o di vincolo sacro, o di vincolo precedente, per poter accedere alle nozze, deve dimostrare di non essere più gravato da tale impedimento (cfr. cann. 74, 1066 e 1069 CIC). A questo riguardo, ad esempio, nel caso esaminato nella sentenza riportata in queste pagine, constando con certezza, dalle dichiarazioni delle parti e dalle testimonianze, che il soggetto in questione aveva ricevuto validamente l'ordine sacro, e non constando invece la dispensa dall'obbligo del celibato, potrebbe accedere a nuove nozze senza chiedere formalmente la dispensa da tale obbligo? Ci sembra difficile. Infatti, è tenuto a provare tale grazia nel foro esterno (cfr. can. 74 CIC), e nel processo matrimoniale non è riuscito a farlo.

⁷⁸ Questo non implica espandere smisuratamente il principio dispositivo o il principio di apporto di parte nel processo matrimoniale canonico a scapito del principio inquisitorio. Se uno degli altri soggetti non adempie fedelmente il proprio compito, il giudice può supplire tale mancanza. Riassume molto bene questo punto il prof. Llobell: «Considerata la presunzione di validità del matrimonio (cfr. can. 1060) la cui tutela è affidata al difensore del vincolo (cfr. can. 1432), le cause di nullità del matrimonio presuppongono un vero contraddittorio